

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

189^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI
e del Presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-49

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 51-119

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 121-140

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1425) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
SERVELLO (AN)	2, 3
SALVI (DS-U)	3
VIZZINI (FI), relatore	5
RIPAMONTI (Verdi-U)	6, 7, 10
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	7, 9, 10
DE PETRIS (Verdi-U)	8
D'ANDREA (Mar-DL-U)	10, 11
TURCI (DS-U)	11
SODANO Tommaso (Misto-RC)	12
CADDEO (DS-U)	13
TOIA (Mar-DL-U)	15
EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE)	16, 17
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	12

SULL'UCCISIONE DI UN CARABINIERE NEL CORSO DI UN CONFLITTO A FUOCO

PRESIDENTE	Pag. 17
PERUZZOTTI (LP)	17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425:

TURCI (DS-U)	17, 24, 41 e passim
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	18
RIPAMONTI (Verdi-U)	19, 20, 23 e passim
SALVI (DS-U)	19
VIZZINI (FI), relatore	21, 22
FRANCO Paolo (LP), relatore	21
SODANO Tommaso (Misto-RC)	22, 27
D'AMICO (Mar-DL-U)	23, 36
ACCIARINI (DS-U)	25, 31
CARRARA (Misto-MTL)	26
DEL TURCO (Misto-SDI)	29
TIRELLI (LP)	30, 31
DE PETRIS (Verdi-U)	32
TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE)	34
GRILLOTTI (AN)	38, 39
CANTONI (FI)	44, 46
Verifica del numero legale	46

SULL'UCCISIONE DI UN CARABINIERE NEL CORSO DI UN CONFLITTO A FUOCO

PRESIDENTE	47, 48
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno	47, 48

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE	48
LAURO (FI)	48

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2002Pag. 49**

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1425:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione
e modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati 51

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63:

Articolo 7 e ordini del giorno da G7.100 a
G7.125, G7.200 e G7.127 62
Articoli 8, 9, 10 e 11 77
Emendamenti e ordini del giorno decaduti . . 84

ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . Pag. 121**

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 129

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 48

Apposizione di nuove firme a interpellanze . 129

Interpellanze 129

Interrogazioni 131

Interpellanze, ritiro 140

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Avverte che, come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge di conversione avranno inizio alle ore 18, con conseguente decadenza dei residui emendamenti e ordini del giorno, per consentire che la votazione finale avvenga ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento prima della scadenza del decreto-legge. Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti

agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che nella seduta antimeridiana il relatore ha espresso il parere sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7.

SERVELLO (AN). Nel preannunciare il voto favorevole all'ordine del giorno del relatore Vizzini, rileva che un'opposizione meno pregiudizialmente preconcepita e rispettosa dei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo avrebbe consentito l'approvazione del corrispondente emendamento, in tempo utile per consentire la terza lettura del provvedimento alla Camera dei deputati. Dichiarò comunque la disponibilità personale e del suo Gruppo a sottoscrivere un eventuale provvedimento che si facesse carico di intervenire legislativamente sulla questione. (*Applausi dal Gruppo AN. Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. Prende atto della disponibilità dichiarata, invitando l'Assemblea a non aprire una polemica sul punto.

SALVI (DS-U). Premesso che l'opposizione non ha avuto un atteggiamento ostruzionistico, ma ha cercato senza successo di aprire un dialogo con la maggioranza e con il Governo, non ottenendo neanche risposte puntuali sul merito delle diverse perplessità esplicitate, chiede al relatore di confermare e conseguentemente di integrare l'ordine del giorno G7.200 con un espresso riferimento, tra i beni inalienabili trasferiti alla società Patrimonio dello Stato, ai beni demaniali di cui al comma 1 dell'articolo 822 del codice civile, che sono indisponibili e non possono mutare la loro natura giuridica di beni pubblici. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco*).

VIZZINI, *relatore*. Rispondendo al senatore Servello, rileva che il Senato ha esaminato celermente il provvedimento, anche se i ritardi da parte della Camera dei deputati hanno impedito di apportarvi modifiche. Il combinato disposto del comma 1 e del comma 10 dell'articolo 7 rispondono agli interrogativi posti dal senatore Salvi. Tuttavia, raccogliendo una sensibilità diffusa nel Senato e per evitare anche solo la possibilità di una non corretta interpretazione della legge, il cui obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio dello Stato e non certo di svenderlo, chiede al Governo di accogliere l'ordine del giorno G7.200 e di offrire la propria disponibilità, prima della costituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a., ad un confronto nelle competenti Commissioni parlamentari sulle norme poste a tutela dei beni storici e culturali. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE*).

PRESIDENTE. In risposta alla richiesta di intervento dei senatori De Petris e Ripamonti, rileva l'opportunità di acquisire prima il parere del Governo sull'ordine del giorno G7.200.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Il Gruppo ha chiesto di intervenire per proporre integrazioni all'ordine del giorno del relatore.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris potrà intervenire successivamente.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G7.103 a condizione che i presentatori accettino alcune modifiche (*v. Resoconto stenografico*), nonché gli ordini del giorno G7.116, G7.117, G7.119, G7.122 e G7.127; invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G7.105 e G7.115, mentre accoglie il G7.100, G7.104 e G7.200. Esprime infine parere contrario sui restanti ordini del giorno.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Il Gruppo, attraverso la presentazione degli ordini del giorno, ha chiesto al Governo impegni più cogenti rispetto alla tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale, da assolvere facendo ricorso al primo provvedimento d'urgenza utile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G7.100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G7.101 e G7.102.

PRESIDENTE. Rileva che le modifiche richieste dal Governo all'ordine del giorno G7.103 alterano radicalmente la logica formale e sostanziale del testo. (*Applausi dei senatori Pagano e Castellani*).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ha esplicitato le condizioni alle quali riteneva possibile accogliere l'ordine del giorno; altrimenti esprime parere contrario.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Le affermazioni della Sottosegretario chiari-scono la reale posizione del Governo che, per coerenza, dovrebbe esprimere parere contrario sull'ordine del giorno del relatore.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Il Governo deve chiarire se tra i suoi obiettivi rientra l'alienazione e la cartolarizzazione dei beni delle Regioni e degli enti locali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC*).

TURCI (*DS-U*). Nel corso del dibattito la rappresentante del Governo ha ripetutamente detto che i beni da trasferire alla Patrimonio S.p.a. sono soltanto quelli appartenenti allo Stato; se ora non solo si dichiara contraria ad un ordine del giorno dello stesso tenore, ma addirittura chiede di rovesciarne il contenuto, si deve pensare che il Governo finora abbia celato le proprie reali intenzioni, per cui è necessario che, senza ambi-

guità, dichiarati in Parlamento la propria posizione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G7.103 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G7.103.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G7.104, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

CADDEO (*DS-U*). Mantiene l'ordine del giorno G7.105 con il quale si impegna il Governo a non trasferire i beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni demaniali dello Stato localizzati in Sardegna, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale e dall'Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G7.105, G7.106, G7.107, G7.108, G7.109, G7.110, G7.111 e G7.112.

TOIA (*Mar-DL-U*). Richiama l'attenzione della Presidenza sulle irregolarità che continuano a verificarsi nelle operazioni di voto, alle quali partecipano, come dimostrano i tabulati, senatori non presenti in Aula. Il fenomeno, più volte denunciato alla Presidenza, sta ormai superando il livello di decenza istituzionale e rende non veritiero l'andamento delle votazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN*).

PRESIDENTE. La Presidenza fa quanto è in suo potere per garantire la regolarità delle operazioni di voto.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G7.113 e G7.114.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ritira l'ordine del giorno G7.115, del quale comunque ribadisce le ragioni, e chiede al Governo di accogliere nella formulazione proposta il successivo G7.116. (*Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN*).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Conferma l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G7.116.

PRESIDENTE. Non insistendo per la votazione, l'ordine del giorno G7.116 non verrà posto ai voti.

Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco

PERUZZOTTI (LP). Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia dell'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco con dei malviventi. Chiede di approfittare della presenza del sottosegretario D'Alì per avere dal Governo ulteriori elementi di informazione.

PRESIDENTE. Quando il Governo avrà questi elementi, potrà intervenire per informare l'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7.

TURCI (DS-U). L'ordine del giorno G7.117 è la traduzione logico-sistematica dei risultati della discussione nelle Commissioni congiunte finanze e bilancio. Non ha senso che venga accolto soltanto come raccomandazione e quindi ne chiede la messa in votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G7.117 e G7.118.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo come raccomandazione, con l'assenso dei presentatori, gli ordini del giorno G7.119 e G7.122 non vengono posti ai voti.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G7.120, G7.121, G7.123, G7.124 e G7.125.

SALVI (DS-U). Se l'ordine del giorno G7.200 proposto dal relatore Vizzini interpreta l'articolo 7 nel senso che potranno essere trasferiti anche i beni del demanio pubblico di cui all'articolo 822 del codice civile, sarebbe meglio che fosse ritirato perché aggiungerà danni a quelli già provocati dall'articolo del decreto-legge.

RIPAMONTI (Verdi-U). Nonostante le opposizioni si siano adoperate per far sì che l'ordine del giorno del relatore fornisca alcune delle garanzie richieste, non riscontrabili nel testo del decreto-legge, il risultato che si è ottenuto, se venisse confermata l'interpretazione ora indicata dal senatore Salvi, non è accettabile dai senatori Verdi.

VIZZINI, relatore. Il trasferimento non è l'alienazione, istituto disciplinato diversamente. L'articolo 7 prevede il rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici per cui qualsiasi operazione in violazione di tale principio potrebbe essere impugnata. La complessità della materia richiede che il Governo si presenti in Parlamento prima dell'avvio delle

procedure di trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a. per chiarire i meccanismi che saranno adottati alla luce delle norme approvate e delle indicazioni fornite dal Parlamento con l'ordine del giorno in esame. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN*).

FRANCO Paolo, *relatore*. La condizione giuridica dei beni del patrimonio dello Stato trasferiti rimane invariata e quindi la tutela cui sono sottoposte alcune categorie degli stessi non sarà inficiata.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Chiede che venga mantenuto l'impegno, assunto nel corso della discussione, di inserire la norma da cui trae origine l'ordine del giorno G7.200 nel primo provvedimento utile.

VIZZINI, *relatore*. Pur avendo espresso tale auspicio, non può impegnare il Governo. Ritiene tuttavia particolarmente rilevante che l'Esecutivo riferisca in Parlamento prima dell'avvio delle procedure di trasferimento.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 non viene posto ai voti, così come l'ordine del giorno G7.127, accolto come raccomandazione. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). La Infrastrutture S.p.a. si configura come un istituto di credito speciale che opera in violazione del regime di concorrenza poiché potrà concedere crediti a costi più bassi in quanto garantiti da beni pubblici. Propone la soppressione dell'articolo 8 in quanto i meccanismi individuati determineranno artifici contabili volti ad aggirare il patto di stabilità.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Il contributo dei privati alle operazioni finanziarie di finanziamento delle infrastrutture avrebbe potuto essere incrementato con meccanismi diversi da quelli individuati che introducono una figura di intermediario pubblico che fa ricadere tutti i rischi sullo Stato, garante delle passività di questo soggetto, ed esclude il Parlamento dalla scelta delle opere da realizzare. Gli emendamenti presentati mirano ad impedire la nascita della Infrastrutture S.p.a. o in alternativa a modificarne i caratteri, in primo luogo per troncane i legami impropri con la società Patrimonio dello Stato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TURCI (*DS-U*). L'articolo 8 crea una società parabancaria denominata Infrastrutture S.p.a. e di fatto segue il modello delle Partecipazioni statali senza che venga prevista alcuna garanzia di trasparenza. Estremamente grave è che questa operazione delicatissima venga posta in essere con un articolo in un decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Del Turco*).

ACCIARINI (*DS-U*). L'articolo 8 prevede che l'istituenda società conceda garanzie e, visti i rapporti che vengono instaurati con la Patrimonio dello Stato S.p.a., appare concreto il rischio che vengano mercificati beni del patrimonio culturale dell'Italia, del quale lo Stato è responsabile di fronte all'intera umanità. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PRESIDENTE. Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, essendo giunti alle ore 18 decadono tutti gli emendamenti e ordini del giorno non ancora esaminati. Passa alla votazione finale.

CARRARA (*Misto-MTL*). Dichiaro il voto a favore del disegno di legge, di cui rilevo il carattere innovativo. La costituzione delle due società consente, in primo luogo, di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, la cui improduttività ha rappresentato finora un costo per la collettività, e, in secondo luogo, di snellire le procedure burocratiche per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Per quanto riguarda le disposizioni sulla spesa farmaceutica, auspica la predisposizione di un piano organico al fine di evitare interventi sporadici. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro il provvedimento che si caratterizza per lo smantellamento del patrimonio dello Stato, di cui si pone in secondo piano l'appartenenza alla collettività per privilegiarne il mero sfruttamento economico, eludendo peraltro le norme di contabilità pubblica. Peraltro, il Governo non ha offerto assicurazioni adeguate alle preoccupazioni emerse soprattutto in merito al trasferimento alla Patrimonio dello Stato dei beni di valore ambientale, storico e artistico. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e della senatrice De Petris. Congratulazioni*).

DEL TURCO (*Misto-SDI*). La rilevanza delle questioni oggetto del provvedimento avrebbe meritato scelte condivise anche con l'opposizione, che peraltro ha dato prova di grande responsabilità presentando emendamenti migliorativi; ma il Governo non ha accolto alcun contributo proveniente dal dibattito parlamentare, confermando in particolare, con la complicità della maggioranza, il potere assoluto assegnato al Ministro dell'economia.

TIRELLI (*LP*). La Lega voterà a favore del provvedimento condividendo lo snellimento operato nell'azione amministrativa diretto al raggiungimento di significativi risultati sul piano economico. Per quanto riguarda l'accusa rivolta alla Lega di sostenere una politica centralista in materia di beni ambientali e culturali, ricorda i limiti presenti in proposito nelle leggi approvate dal centrosinistra e nella intervenuta riforma costitu-

zionale che ne pongono la tutela in capo allo Stato. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). La discussione in Aula del provvedimento ha rafforzato il giudizio critico dei Verdi sullo stesso, che pertanto voteranno contro. Infatti, non sono state fornite risposte rassicuranti alle preoccupazioni manifestate dal centrosinistra in ordine alle caratteristiche delle due costituenti società né tanto meno riguardo ai rischi derivanti dal trasferimento dei beni ambientali e di valore storico-artistico alla Patrimonio dello Stato. Si è preferito ubbidire ad una cultura centralista e mercantile che affida al Ministro dell'economia un potere decisorio eccessivo e pone in secondo piano gli interessi della collettività. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento che, in linea con quanto promesso in campagna elettorale, individua strumenti profondamente innovativi che operano uno snellimento burocratico della pubblica amministrazione, rendendo possibile il rilancio delle grandi opere pubbliche. Peraltro, i chiarimenti forniti dal Governo nel corso della discussione offrono adeguate assicurazioni, in particolare per quanto riguarda l'appartenenza della Patrimonio dello Stato alla pubblica amministrazione e sul rispetto dei requisiti propri dei beni demaniali e culturali. (*Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN*).

Presidenza del vice presidente SALVI

D'AMICO (*Mar-DL-U*). La Margherita voterà contro il provvedimento le cui soluzioni in merito alla valorizzazione dei beni dello Stato e alla realizzazione delle infrastrutture aggirano il problema fondamentale rappresentato dallo stato disastroso in cui versa la finanza pubblica, soprattutto grazie alle scelte di politica economica operate dal Governo di centrodestra. Lungi dal conseguire l'obiettivo di agevolare la partecipazione dei privati alla realizzazione dei grandi progetti, si priva il Parlamento di qualsiasi potere di controllo, costituendo un società che, operando sul libero mercato, assume tutti i rischi che ciò comporta, garantendo però i suoi investimenti con i beni della collettività. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore Del Turco*).

GRILLOTTI (*AN*). Le critiche dell'opposizione sono state motivate soltanto da intenti ostruzionistici in quanto il provvedimento offre adeguate garanzie, in particolare per quanto riguarda i beni di valore culturale ed ambientale. È fuori luogo inoltre parlare di strapotere da parte del Ministro dell'economia in quanto il trasferimento dei beni alla Patrimonio

dello Stato avverrà secondo la legislazione vigente che impone il rispetto di numerosi vincoli e il concerto con altri Dicasteri. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni*).

TURCI (DS-U). L'imbarazzato richiamo all'onestà di intenti da parte dei pochi colleghi della maggioranza intervenuti dimostra ulteriormente l'indifendibilità del provvedimento, che presenta aspetti preoccupanti sotto il profilo della contabilità e dei possibili danni per la mancata tutela dei beni demaniali e di interesse culturale ed ambientale. Ritenendo che la costituzione delle due società per azioni si risolverà in un ennesimo fallimento del super-ministro Tremonti, il quale cerca di puntellare con qualche trucco finanziario le fumose iniziative assunte nel suo primo anno di Governo, ribadisce che il centrosinistra non è contrario alle operazioni di razionalizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione del patrimonio pubblico, nonché all'introduzione dei meccanismi del *project financing*, ma non comprende le ragioni per cui sono stati respinti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno che avrebbero migliorato il testo in esame. Paventa inoltre una nuova stagione delle Partecipazioni statali, senza il supporto dell'elaborazione teorica e dello spessore culturale che aveva portato in passato all'introduzione di tale sistema. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco*).

CANTONI (FI). Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo alla conversione del decreto-legge n. 63, respinge con disappunto le inaccettabili critiche pregiudiziali, pure espresse all'interno di legittime preoccupazioni sulla tutela del patrimonio collettivo, in merito alla gestione delle due società per azioni ad opera del Governo Berlusconi. Nel richiamare le garanzie già offerte dalle vigenti norme costituzionali e civilistiche e nel sottolineare la probità dei componenti l'Esecutivo, fa presente che le predette società non saranno gestite direttamente dal Ministro dell'economia, bensì da uomini come il professor Monorchio, stimato Ragioniere generale dello Stato, cui verrà probabilmente conferita la presidenza della Infrastrutture S.p.a.; inoltre, la situazione internazionale di crisi che investe il mondo intero, compreso il Medio e l'Estremo Oriente, non può essere onestamente attribuita all'operato dell'attuale Governo, che anzi ha ereditato una situazione economica generale in forte frenata, per la giusta ma severa decisione della passata maggioranza di conseguire l'ingresso nell'Unione europea. Per questo è urgente riguadagnare il ritardo nel rilancio dell'economia, obiettivo per il cui conseguimento la Casa delle libertà si è impegnata con gli elettori. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).

Presidenza del presidente PERA

Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Comunica che alle ore 16,15 di oggi pomeriggio nella frazione Santa Maria delle Mole del comune di Roma, nel corso di un tentativo di rapina ad opera di tre malviventi, è stato colpito a morte il brigadiere dei carabinieri Sandro Sciotti e che è in corso una vasta operazione nella zona per assicurare i criminali alla giustizia. Alla famiglia e all'Arma dei carabinieri va il profondo cordoglio del Governo.

PRESIDENTE. Esprime a nome del Senato e suo personale il cordoglio alla famiglia della vittima e all'Arma dei carabinieri.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LAURO (*FI*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-01976 presentata il 16 aprile 2002 con riferimento alle inadempienze dell'INPS.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo. Essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 18 giugno.

La seduta termina alle ore 19,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Castagnetti, Cherchi, Chincarini, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Degennaro, De Martino, Frau, Iannuzzi, Mantica, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Trematerra, Tunis, Vegas, Ventucci, e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Provera, per partecipare in Brasile ad incontri in ambito parlamentare e governativo; Bianconi, Forlani, Martone, Piatti, Ronconi e Ruvolo, per partecipare al Vertice mondiale sull'alimentazione presso la FAO; Bassanini, per la partecipazione alla III Conferenza internazionale dei Paesi della regione Pacifico sulla informatizzazione, organizzata dalle Nazioni Unite; Budin, Danieli Franco, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battaglia Giovanni, Bobbio Luigi, Calvi, Centaro, Curto, Dalla Chiesa, Florino, Manzione e Zancan, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa; Tomassini, per l'inaugurazione dell'ospedale «Versilia» a Lido di Camaiore; Danzi, per partecipare al XIX Congresso dell'Associazione nazionale medici dirigenti; Bergamo, Moro, Novi, Ponzo, Specchia, Stanisci, e Vallone, per sopralluogo a Porto Marghera per indagine conoscitiva sulla situazione ambientale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1425, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, che la votazione finale del disegno di legge al nostro esame avvenga prima della scadenza del termine costituzionale di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002, e quindi entro la seduta odierna, comunico che a partire dalle ore 18 avranno inizio le dichiarazioni di voto finali. Si intenderanno pertanto decaduti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno non ancora esaminati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, su cui ha espresso il parere il relatore, senatore Franco Paolo.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo far riferimento all'ormai famoso emendamento Vizzini, poi trasformato nell'ordine del giorno G7.200, attualmente all'esame dell'Aula.

Se quell'emendamento fosse stato messo in votazione qualche settimana fa, l'avremmo tutti votato. Questo significa che coloro i quali oggi legittimamente protestano dovrebbero mettersi un po' la mano sulla coscienza; infatti, se avessimo rispettato i tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, quest'emendamento sarebbe stato messo in votazione la settimana scorsa, quindi in tempo utile perché il disegno di legge di conversione potesse ritornare alla Camera dei deputati ed essere approvato definitivamente. (*Proteste dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

TURCI (DS-U). Assolutamente non è così!

SERVELLO (AN). Diciamo che questa è una norma di vita parlamentare che voi conoscete, solo che, avvalendovi del vostro diritto di fare opposizione, anche ai limiti dell'ostruzionismo, avete coinvolto anche questo aspetto della legge.

PRESIDENTE. Senatore Servello, faccia la sua dichiarazione propositiva, anziché fare polemiche che poi aprono un dibattito ulteriore.

SERVELLO (AN). I tempi sono quelli che sono. Non è responsabilità mia se c'è un ritardo di settimane per via di un'opposizione preconcepita e pregiudiziale. (*Vive proteste dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

Comunque, preannuncio il voto favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini, aggiungendo che, se i Gruppi parlamentari si metteranno d'accordo nel presentare un disegno di legge su questa specifica materia, sarò il primo a firmarlo e a votarlo, insieme, credo, al Gruppo di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN. Proteste dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Prendiamo atto che il senatore Servello, e altri – auspicabilmente – del suo Gruppo, se si realizzeranno le condizioni per presentare un disegno di legge capace di recuperare il contenuto dell'ordine del giorno al quale lo stesso senatore Servello ha fatto adesso riferimento, sono disposti a sottoscriverlo.

Quindi, al di là degli aspetti polemicici, la sostanza positiva è questa. La accogliamo e procediamo.

SALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento molto delicato e complesso, sul quale – come si è visto – l'opposizione non ha fatto ostruzionismo, ma ha cercato di avviare un

dialogo con la maggioranza e con il Governo, purtroppo senza esito, arriviamo ora ad affrontare un punto che ha una sua rilevanza e una sua delicatezza.

Finora, a tutte le osservazioni puntuali e specifiche che sono state mosse dai parlamentari dell'opposizione non c'è stata una parola di risposta e tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti senza alcun argomento. Non condivido, ma posso comprendere che non si risponde perché il tempo passa e si vuole guadagnare tempo, che non si votano gli emendamenti perché il decreto sta per scadere e non sarebbe convertito.

Ora abbiamo di fronte uno strumento come l'ordine del giorno del relatore che – si sa – vale quello che vale, però quantomeno si sforza di fornire un'interpretazione su un punto delicatissimo. Ci sono beni pubblici, nelle diverse categorie dei beni demaniali, patrimoniali, disponibili e indisponibili, che passano ad una società per azioni, ancorché di proprietà pubblica, che si chiama Patrimonio dello Stato S.p.a..

La questione è: questo provvedimento muta la natura giuridica di tali beni oppure no? La risposta nel disegno di legge non è chiara, è ambigua, oscura ed è purtroppo evidente perché lo sia; a tutti è noto che quest'operazione serve al Governo al fine di tentare di sfuggire ai parametri di Maastricht e di disporre del denaro che mi auguro potrà essere speso per il bene della collettività.

Abbiamo già contestato – lo hanno fatto i senatori Turci, Morando ed altri – l'impianto generale dell'operazione, ma il punto è il seguente: con il passaggio ad una società denominata Patrimonio dello Stato S.p.a., i beni pubblici restano o no beni di tutti gli italiani? Occorre dare una risposta chiara a questa domanda.

Nell'ordine del giorno del collega Vizzini si fa riferimento ad una parte dei beni che costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato; ma altri beni a fruizione collettiva, facenti parte addirittura del demanio pubblico, non sono nominati. Ricordo – non per deformazione di studioso della materia, ma perché queste norme sono contenute nei codici civili dei Paesi civili da due secoli a questa parte – che l'articolo 822, primo comma, del nostro codice civile recita: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia».

Il quesito che si pone dunque è il seguente: il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque pubbliche vanno a fare cassa nel bilancio dello Stato o restano beni a fruizione collettiva? Se l'orientamento della maggioranza è nel secondo senso, chiedo al senatore Vizzini di integrare l'ordine del giorno con un esplicito riferimento anche a questa categoria di beni. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco*).

PRESIDENTE. Senatore Salvi, i termini del quesito sono chiarissimi. Ascolteremo prima la risposta del relatore e poi quella del Governo.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, in questi giorni, sui temi citati testé dai senatori Salvi e Servello, si è sviluppato un ampio dibattito, cui i Gruppi parlamentari hanno ampiamente partecipato.

Ribadisco che non vi è un ritardo di questo ramo del Parlamento nell'esame del provvedimento; vi è stato anzi un impegno delle Commissioni 5a e 6a riunite, anche con sedute notturne, per procedere quanto più rapidamente possibile, tenuto conto che purtroppo la Camera dei deputati ha apportato notevoli modifiche e ha trasmesso il disegno di legge con un certo ritardo al Senato, impedendo di apportarvi correzioni entro la scadenza della conversione.

Alcune modifiche infatti avrebbero potuto correggere imperfezioni presenti nel decreto; ne ho citata ieri una, in sede di replica, riguardante la menzione del conto consuntivo di una società per azioni, in un sistema giuridico quale il nostro in cui a me non risulta che le società per azioni abbiano conti consuntivi, bensì soltanto bilanci.

Si è molto discusso sulla dimensione della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, rispetto all'operazione che ci si accinge a compiere. L'ordine del giorno, che era originariamente un emendamento, offre una risposta complessivamente sufficiente agli interrogativi posti in quest'Aula.

Non sottovaluto l'esistenza di altre questioni, come quelle sollevate dal senatore Salvi, ma esse sono – a mio avviso – superate, con riguardo ai beni cosiddetti demaniali, dal combinato disposto dei commi 1 e 10 dell'articolo 7. Il comma 1 afferma che bisogna sempre rispettare i requisiti e le finalità propri dei beni pubblici e qualunque provvedimento che non li rispettasse sarebbe impugnabile da parte di qualunque cittadino. Il comma 10 afferma che il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829 del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

Ebbene, lo spirito dell'ordine del giorno è quello di integrare le norme già contenute nel decreto con dei paletti ancora più attenti alle esigenze di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale. Abbiamo aggiunto altresì la parola «ambientale» perché vi sono beni ambientali meritevoli dello stesso tipo di tutela.

Ciò potrà consentire al Governo di compiere, subito dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione, un esame di quanto già presente nel decreto e dei contenuti dell'ordine del giorno, anche se debbo ricordare che ieri vi è stata una dichiarazione congiunta del Ministro dell'economia e del Ministro dei beni culturali sul fatto che considerano già sufficientemente salvaguardato, con le norme contenute nel decreto, il nostro patrimonio. Ripeto, potrà tuttavia consentire un ulteriore esame.

Pertanto, in primo luogo chiedo alla rappresentante del Governo presente qui in Aula di accogliere l'ordine del giorno pienamente e non sotto forma di raccomandazione.

In secondo luogo, posto che siamo ancora al momento dell'istituzione della società Patrimonio dello Stato S.p.a. e che certamente ci vorrà del tempo prima che l'operazione sia compiuta, credo sia prerogativa del Parlamento – alla quale ritengo il Governo non vorrà sottrarsi – una volta

esaurito il lavoro di approfondimento sulle modifiche apportate al decreto dalla Camera dei deputati e sui contenuti dell'ordine del giorno, ascoltare il Governo presso la competente Commissione per fare il quadro della situazione. La discussione in Commissione (in questo o nell'altro ramo del Parlamento) consentirebbe un dibattito specifico prima che la società che si vuole creare inizi ad operare.

Credo che, nelle condizioni in cui ci siamo trovati ad esaminare questo provvedimento, sia il massimo sforzo che si poteva fare dal punto di vista legislativo e politico. Ci tengo a sottolineare, signor Presidente, che faccio tutto ciò senza rivendicare alcun primato ma avendo colto sensibilità che sono proprie di tutta l'Aula e di tutti i Gruppi parlamentari rispetto ad un problema che si pone effettivamente.

Lo faccio per spirito di servizio, per dare al Paese una normativa che non si presti a cattive interpretazioni; lo faccio con l'animo di chi, quando fa il legislatore, si sente soltanto legislatore: quindi, né venditore di spiagge né venditore da spiaggia, signor Presidente. Cerco solo di dare un contributo affinché si vari la migliore legislazione possibile per valorizzare il nostro patrimonio e per metterlo a reddito anziché lasciarlo deperire, certamente non per venderlo o per svenderlo allo scopo di raggranellare qualche milione di euro! (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le comunicazioni di inizio seduta da me lette prevedevano, in conclusione, gli interventi dei senatori Salvi e Servello.

Il senatore Salvi non era ancora entrato in Aula e quindi ho dato la parola prima al senatore Servello, il quale ha svolto il suo intervento. Successivamente, ho dato la parola al senatore Salvi avendo ereditato, ad inizio di seduta, un accordo che evidentemente si era manifestato a conclusione della seduta precedente con chi presiedeva (nella specie il presidente Pera), che metteva nel conto i due interventi dei senatori Salvi e Servello.

Tali interventi hanno aperto una questione relativa essenzialmente all'ordine del giorno G7.200, che viene all'esame dopo una serie di ordini del giorno sui quali deve ancora essere acquisito il parere del Governo, avendo già ascoltato in proposito il parere del relatore. Una volta acquisito il parere del Sottosegretario, non appena si arriverà all'esame dell'ordine del giorno G7.200, la senatrice De Petris potrà svolgere le sue ulteriori valutazioni ed io le darò la parola.

Se però do la parola, prima ancora di avere acquisito il parere del Governo sugli ordini del giorno, a tutti i colleghi, facendo sostanzialmente seguito ad un dibattito che si sarebbe aperto sulle dichiarazioni dei colleghi Salvi e Servello, che non volevano aprire una nuova discussione, si sconvolgerebbe l'ordine dei lavori, cosa che non intendo contribuire a realizzare, perché oltretutto è già stato ricordato che dalle ore 18 avranno inizio le dichiarazioni di voto finali.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, non mi faccia buttare all'aria questo piano di lavoro che mi sembra ragionevole, visto che tiene conto degli orientamenti e delle posizioni delle diverse aree politiche.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, naturalmente non intendo buttare all'aria niente perché è già deciso che dalle ore 18 inizieranno le dichiarazioni di voto. Tuttavia, sia l'intervento del senatore Servello che quello del senatore Salvi (il quale ha sottolineato alcuni punti che condivide) erano tesi a migliorare il testo al nostro esame.

La richiesta di intervento da parte del Gruppo dei Verdi aveva la stessa finalità: quella, cioè, di proporre al relatore alcune integrazioni al testo dell'ordine del giorno per arrivare ad una formulazione definitiva sulla quale il Governo avrebbe poi espresso il suo parere. Questa, signor Presidente, è la procedura che avremmo voluto adottare.

Su tale materia abbiamo presentato alcune decine di emendamenti importanti e visto che l'ordine del giorno del relatore, sotto certi aspetti, tende a rispondere alle nostre proposte, credo sia legittimo da parte nostra intervenire per chiedere alcune integrazioni.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, certamente è legittimo. Infatti, il suo nome era già segnato tra quelli dei senatori che sarebbero intervenuti, mentre quello della collega De Petris non era indicato. Se poi mi si dice che può parlare la senatrice De Petris al suo posto, le darò la parola.

In ogni caso, il senatore Salvi ha posto una serie di quesiti molto chiari. Il relatore ha dato la sua risposta, che può essere convincente o meno, non entro nel merito. Ora però dobbiamo procedere. Quando arriveremo all'ordine del giorno G7.200 certamente potrete esprimere le vostre valutazioni. (*Commenti della senatrice De Petris*). Ascoltiamo prima il parere della rappresentante del Governo e subito dopo, senatrice De Petris, le darò la parola.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G7.100, mentre esprime parere contrario sugli ordini del giorno G7.101 e G7.102; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G7.103, a condizione che venga soppressa la parola «non» e che alla fine siano aggiunte le altre: «con il coinvolgimento di questi ultimi».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G7.104, mentre invita il presentatore, senatore Caddeo, a ritirare l'ordine del giorno G7.105 in quanto non in armonia con la legislazione vigente. Infatti, già l'articolo 3, comma 114, della legge n. 662 del 1996 prevede che i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle Regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Peraltro, tale disposizione è confermata dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 1998.

Il Governo, inoltre, esprime parere contrario sugli ordini del giorno G7.106, G7.107, G7.108, G7.109, G7.110, G7.111, G7.112, G7.113 e G7.114.

Invito poi al ritiro dell'ordine del giorno G7.115, in quanto tratta di una problematica da affrontare in sede di riforma del diritto societario.

Accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno G7.116 e G7.117, mentre esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7.118.

Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G7.119 ed esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.120 e G7.121. Accolgo come raccomandazione il G7.122 ed esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.123, G7.124 e G7.125.

L'ordine del giorno G7.200 è accolto, conformemente a quanto ha già espresso per la terza volta in quest'Aula il relatore. Riconfermo comunque l'accoglimento di tale ordine del giorno.

Infine, accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G7.127.

PRESIDENTE. Adesso, senatrice De Petris, mi faccia la cortesia, esprima la sua valutazione. Non è successo nulla, come vede, che abbia sconvolto...

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, le volevo sottolineare che noi, pur essendo presentatori di ben ventuno ordini del giorno, non abbiamo potuto parlare, mentre ad altri colleghi che neanche avevano presentato ordini del giorno è stato consentito di intervenire. Questa è un'altra vicenda che non ha facilitato i nostri lavori. Avendo noi presentato degli ordini del giorno, credo che avessimo il diritto di illustrarli e di ribadire una richiesta ben precisa che intendiamo rivolgere al relatore e al Governo, che non so se adesso potranno ulteriormente intervenire per replicare.

Non sto a ripetere le richieste di integrazione all'ordine del giorno del relatore, che sono già state da noi avanzate ampiamente durante gli interventi di illustrazione degli emendamenti, né quelle esposte dal senatore Salvi. Il relatore Vizzini sa perfettamente che noi chiedevamo (e quindi rinnovo con forza questa richiesta) che l'impegno del Governo fosse un po' più cogente.

Il relatore, se il Governo mi sta a sentire... (*Richiami del Presidente*). C'è già stato un precedente: per quanto riguarda la questione posta dall'articolo 71 della finanziaria, il Senato all'epoca (lei, signor Presidente, lo ricorderà) votò all'unanimità un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a porre rimedio e a introdurre le modifiche indicate nel primo provvedimento utile.

Questo lo dico, senatore Vizzini, perché si è sostenuto che l'emendamento non poteva essere accolto per motivi tecnici, di tempo, pur avendo noi dato la disponibilità (lo dico affinché rimanga a verbale, così anche il senatore Servello lo potrà ricordare) persino a ritirare gli emendamenti, come sa perfettamente il senatore Vizzini.

Quindi, siccome la motivazione era di ordine squisitamente tecnico e riguardava i tempi, a maggior ragione chiediamo che l'impegno del Governo sia concreto e cioè che nell'ordine del giorno del relatore sia inserita un'integrazione in cui si dica che il Governo si impegna ad accogliere tali modifiche nel primo provvedimento utile e d'urgenza, con la stessa formulazione che è stata già usata in passato. Ciò, ovviamente, darebbe un valore un po' più concreto all'ordine del giorno in esame. Questa era la richiesta, molto chiara e precisa.

Non ritorno sulle questioni che riguardano i beni demaniali perché credo che oggi sia stato fatto varie volte e che siano ben chiare le motivazioni che hanno portato alla nostra richiesta di integrazione; tuttavia, impegnare concretamente il Governo significa aggiungere la previsione che nel primo provvedimento utile possano essere inserite queste modifiche.

PRESIDENTE. Colleghi, procediamo nell'esame degli ordini del giorno in modo che quando giungeremo all'ordine del giorno G7.200 il relatore, che nel frattempo avrà riflettuto, ci fornirà le sue indicazioni.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.103, il Governo ha dichiarato di accoglierlo come raccomandazione, a condizione che il dispositivo venga così modificato: «impegna il Governo a trasferire, alienare o cartolarizzare beni di rilevanza culturale o ambientale appartenenti a Regioni ed enti locali con il coinvolgimento» – categoria non so quanto pertinente sotto il profilo giuridico – «di questi ultimi».

Sottosegretario Armosino, sono queste le modifiche da lei richieste?

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, è stata ribaltata nella sostanza la *ratio* dell'ordine del giorno, che è tutta un'altra cosa.

L'accoglimento come raccomandazione – mi scusi, onorevole Sottosegretario – non può drasticamente ribaltare il senso di un testo perché altrimenti, con questo criterio, potrebbero essere accolti come raccomanda-

zione tutta una serie di documenti nei quali sarebbe sufficiente cancellare la preposizione negativa od inserirla. Mi sembra abbastanza singolare.

Gli autori di un ordine del giorno hanno titolo a vederlo respinto, accolto o anche modificato ai fini della trasformazione ad esempio in una raccomandazione, ma sempre all'interno della logica formale e sostanziale che caratterizza l'ordine del giorno medesimo, mentre in questo caso tale logica è stata capovolta.

Sottosegretario Armosino, sostanzialmente lei sta chiedendo ai presentatori di ritirare l'ordine del giorno G7.103. (*Applausi dei senatori Pagano e Castellani*).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, io non chiedo di ritirarlo: ho espresso a quest'Aula a quali condizioni l'ordine del giorno G7.103 può essere accolto come raccomandazione. (*Commenti dal Gruppo dei Verdi e della senatrice Pagano*).

Se i presentatori non intendono accogliere le modifiche proposte, il parere del Governo sull'ordine del giorno è contrario.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, che cosa vuole aggiungere? Mi sembrano così chiari i termini della situazione! (*Commenti della senatrice Pagano*). Senatrice Pagano, lei contro chi protesta?

Senatore Ripamonti, ha facoltà di intervenire.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, impiegherò pochi secondi. Naturalmente speravo che lei avesse sbagliato nel leggere il testo delle modifiche proposte.

Dirò solo che il gioco delle tre carte che sta facendo il Governo su questo provvedimento è venuto allo scoperto perché attorno alla vicenda dei beni storici, ambientali e culturali si dimostra la vera volontà politica del Governo.

La posizione assunta dal Governo in questo momento sull'ordine del giorno G7.103 naturalmente pregiudica anche il parere favorevole del Governo sull'ordine del giorno presentato dal relatore Vizzini, perché prevedere di impegnare il Governo «a trasferire, alienare o cartolarizzare beni di rilevanza culturale e ambientale appartenenti alle Regioni» implica che anche quell'ordine del giorno sarà sottoposto allo stesso giudizio politico, al di là del gioco che si sta facendo per cui si dice di sì ad uno e di no ad un altro.

Signor Presidente, non è possibile continuare a lavorare in questo modo!

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, essendo senatori e stando in quest'Aula per cercare di comprendere quale direzione di marcia prendono le norme che vengono approvate dall'Assemblea, abbiamo bisogno di capire che cosa significhi che il Governo ritenga di poter riconsiderare trasferibili, alienabili o cartolarizzabili i beni appartenenti a Regioni e ad enti locali.

Se il Governo ci spiega che ha in testa di fare l'operazione Patrimonio S.p.a. a valere non solo sui beni dello Stato ma anche su quelli appartenenti a Regioni e ad enti locali è chiara la correzione rispetto all'ordine del giorno presentato dai colleghi del Gruppo dei Verdi, altrimenti non ha senso.

O non ci stiamo comprendendo oppure vi sono addirittura intenzioni nascoste, per cui l'uso spregiudicato della norma che noi abbiamo lamentato tenderebbe a dilatarsi oltre ogni confine. Su questo il Senato ha bisogno di una parola chiara dal Governo, dal relatore e da coloro che votano a favore. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U, DS-U e Misto-RC*).

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, la ringrazio di aver richiamato l'attenzione sulla contraddizione che stava nascendo attorno l'ordine del giorno G7.103. Le faccio presente che se lei avesse presieduto la seduta ieri avrebbe bloccato un altro equivoco analogo perché noi abbiamo assistito all'accoglimento da parte del Governo di tre ordini del giorno che contemporaneamente dicevano cose opposte. Tuttavia, non torniamo sulla seduta di ieri, della quale abbiamo approvato il verbale e così sia.

Ora, pensavo che l'ordine del giorno in esame fosse perfino superfluo; a tale proposito invito la sottosegretario Armosino a seguire attentamente il ragionamento perché il suo comportamento penso sia addebitabile alla stanchezza e non ad un disegno politico, altrimenti dovremmo pensare cose peggiori.

In tutto il dibattito abbiamo chiesto alla Sottosegretario, a nome del Governo, se i beni trasferibili alla Patrimonio S.p.a. fossero beni dello Stato o anche degli enti locali. La Sottosegretario ci ha risposto più volte in Commissione e poi in Aula che, non a caso, questa società si chiamerà «Patrimonio dello Stato S.p.a.» e non genericamente «Patrimonio S.p.a.», a intendere che solo i beni patrimoniali dello Stato possono andare, per opera del ministro Tremonti, a questa società.

Se adesso ci si viene a dire che non si accoglie o che si vuole rovesciare un ordine del giorno superfluo, dobbiamo pensare il peggio, vale a dire che qui si sta imbrogliando in modo plateale e inaccettabile il Parlamento perché ci si sta dicendo che il ministro Tremonti può prendere un bene patrimoniale, o addirittura demaniale, degli enti locali e delle Regioni e trasferirlo alla società dei suoi amici.

Ma di che cosa stiamo parlando? Sottosegretario, se lei riconosce di essersi sbagliata forse evitiamo una bruttissima figura. Se invece pensa davvero queste cose, lei dovrebbe ritirarsi, chiedere una sospensione del dibattito, andare dal ministro Tremonti, farsi dire che cosa vuol fare e poi venircelo a raccontare. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G7.103.

Chiedo altresì che, qualora non vi sia un chiarimento da parte della Sottosegretario, esso venga votato con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G7.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Vedo che ci sono delle luci in più accese. Chiedo ai colleghi di spostarsi. Ci sono tre luci.

PAGANO (*DS-U*). Sono quattro! È inutile che i colleghi si mettano davanti alle luci!

CONTESTABILE (*FI*). Ci sono due luci e due senatori.

PRESIDENTE. C'è una tessera doppia.

PAGANO (DS-U). È vero che il senatore D'Onofrio è cattolico, ma non è uno e trino!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.104 non sarà posto in votazione.

Sull'ordine del giorno G7.105 c'è un invito al ritiro. Senatore Caddeo, lo accetta?

CADDEO (DS-U). No, signor Presidente, naturalmente non lo ritiro.

Voglio però manifestare molta sorpresa per la risposta data dal Governo su quest'ordine del giorno. Vi è una legge costituzionale che all'articolo 14 dice che la Regione (in questo caso la regione Sardegna) succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali nell'ambito del suo territorio.

Ora, per applicare questa norma si è raggiunta un'intesa tra lo Stato e la Regione il 21 aprile 1999; successivamente è stato svolto un lungo lavoro, si sono individuati i beni da trasferire, si è fatta anche la ricognizione, per cui manca soltanto la definizione e la firma di un accordo di programma quadro praticamente già definito.

L'ordine del giorno sollecita a sottoscrivere questo accordo e, naturalmente, a non trasferire alla Patrimonio S.p.a. i beni in questione. Se il Governo è contrario all'ordine del giorno mi pare che stia implicitamente ammettendo la possibilità di trasferirli alla suddetta società. È un fatto grave, ancor più grave alla luce di quanto è avvenuto rispetto all'ordine del giorno precedente, laddove il Governo ha espressamente manifestato la volontà di vendere e cartolarizzare beni degli enti locali.

Questo mi allarma, signor Presidente; quella che era una cautela da parte mia sta diventando invece una certezza. C'è il rischio reale che vengano trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.a. beni pregiatissimi: voglio citare soltanto l'isola dell'Asinara, l'arsenale della Maddalena, beni immobili del lungomare di Cagliari di grande pregio, sui quali c'è l'intesa tacita di darli alla Regione. Si mettono a rischio accordi e intese tacite e si colpisce un diritto considerato comunemente acquisito dalla comunità e dal popolo sardo.

Pertanto, chiedo al Governo di modificare il suo parere e di assumere l'impegno di accelerare la firma dell'accordo di programma quadro. In caso contrario, dovrei ritenere che vi è la volontà del Governo di non firmare più tale accordo e di procedere invece sulla strada di affidare tali beni alla Patrimonio S.p.a. per venderli e cartolarizzarli. Sarebbe gravissimo.

Inoltre, su questo ordine del giorno chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che alle ore 18 decadono tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno. Auspico che si giunga almeno all'ordine del giorno G7.200 del relatore Vizzini, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.105, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.107, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.108, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.109, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.110, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.111, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.112, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Le confesso che ho qualche imbarazzo a risollevarne una questione che più volte in quest'Aula è stata posta dall'opposizione, senza successo. Essa è relativa alla correttezza del nostro voto e alla certezza che l'esito delle votazioni che appare sul tabellone e che determina l'approvazione o il respingimento delle norme che sanciscono la volontà di questo Senato corrisponda effettivamente alla realtà delle presenze in Aula. Ho posto molte volte tale questione, anche per iscritto.

Inoltre, sui giornali leggo che da importanti posizioni della Presidenza di quest'Aula si invoca un'azione moralizzatrice, di correttezza, di corrispondenza del voto. Quindi, all'esterno passa l'idea che la Presidenza sia l'organo e il luogo che decide della veridicità del voto, mentre le nostre voci che si appellano a tale correttezza non appaiono mai, anche perché noi questa battaglia la vogliamo fare qui e non fuori.

Signor Presidente, le faccio presente che l'ultima votazione ha registrato tre voti di scarto; ci sono solo tre voti in più che hanno determinato la bocciatura di quell'ordine del giorno. Ebbene, sono pronta a farvi i nomi di illustri senatori – non perché io abbia particolare attenzione nei loro confronti ma perché, per la loro notorietà, non passano inosservati fra di noi – che risultano aver votato e che sono notoriamente assenti. Sono pronta a fare questi nomi.

Ora, signor Presidente, vengo da lei perché... (*Commenti dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo parlare la senatrice Toia.

TOIA (*Mar-DL-U*). Dovreste tacere e ascoltare. I voti fantasma in quest'Aula hanno superato il livello di decenza istituzionale. Lo ripeto: il livello di decenza istituzionale. (*Commenti dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Richiami del Presidente*). Quella decenza a cui tutti noi diciamo di tenere.

Qualche settimana fa le tre responsabili dell'opposizione hanno scritto al Presidente segnalando l'ennesimo caso del genere e hanno avuto il buon gusto, per rispetto delle istituzioni, di non trasmettere alla stampa quella lettera che richiamava – ripeto – i nomi noti che ogni giorno appaiono sui giornali per battaglie esterne a quest'Aula, che risultavano aver partecipato alle votazioni, pur non essendo stati presenti. È successo nuovamente solo due minuti fa.

Signor Presidente, le chiedo di prendere in considerazione questa situazione. Per buon gusto verrò da lei a dirle chi sono, ma voi tutti lo sapete. È più di uno: si tratta di almeno tre persone che risulta abbiano votato e che invece non sono presenti: dunque, quella votazione non è veritiera. Questo è quanto le dico, chiedendole che non sia ignorato come sempre. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Senatrice Toia, può senz'altro venire da me. Tenga presente, per quanto mi riguarda e per quanto concerne tutti i colleghi, che non si può non tener conto delle indicazioni dei senatori segretari. Personalmente ho fatto poc'anzi spegnere io stesso alcune luci alle quali mi sembrava non corrispondesse la presenza di colleghi.

Detto questo, la questione è all'attenzione anche della Conferenza dei Capigruppo e quindi in quella sede saranno poi assunte ulteriori determinazioni in merito.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.113, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.114, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Eufemi, accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G7.115?

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dalla signora Sottosegretario, non senza ribadire, però, la finalità di tale ordine del giorno, teso a mantenere sotto controllo l'area delle partecipazioni pubbliche, superando un *deficit* di conoscenza.

Lo strumento individuato è l'istituzione del registro centrale telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche, che utilizzerebbe le strutture della CONSOB. Quindi, non credo sia indispensabile il collegamento alla riforma del diritto societario, rientrando ciò nella pienezza delle funzioni e della responsabilità del Ministro dell'economia e delle finanze, nel cui ambito rientra anche la CONSOB.

Comunque, accolgo l'invito e ritiro l'ordine del giorno G7.115, ma ribadisco queste irrinunciabili ragioni. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G7.116 il Governo si è dichiarato disponibile ad accoglierlo come raccomandazione. Senatore Eufemi, insiste perché sia posto ai voti?

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, penso che il Governo dovrebbe fare uno sforzo per accoglierlo pienamente, perché si tratta di offrire al Parlamento la conoscenza attraverso una relazione allegata alla Relazione previsionale e programmatica. Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Il Governo ha udito quanto testé detto dal senatore Eufemi?

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, quando lei mi chiede di intervenire seguendo l'ordine, sono perfettamente preparata a rispondere, ma quando devo tornare su un argomento già affrontato normalmente ho bisogno di un po' tempo per poterlo riesaminare.

Senatore Eufemi, mi sembra che accogliere come raccomandazione questo ordine del giorno – che rappresenta una richiesta assolutamente legittima che lei formula – risponda al suo ragionamento e quindi le ribadisco il parere già espresso.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Eufemi per la sua votazione, l'ordine del giorno G7.116 non sarà posto ai voti.

Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, considerato che in Aula è presente il sottosegretario D'Alì, informo che le agenzie di stampa hanno da poco trasmesso la notizia secondo la quale un carabiniere è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con dei malviventi. Vorremmo quindi che il Governo fornisse qualche delucidazione sul grave episodio verificatosi.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, mi pare di capire che il senatore D'Alì non è in condizione di fornire indicazioni in questo momento. Attendiamo che il Governo entri eventualmente in possesso di ulteriori elementi in merito per poter intervenire, se lo riterrà opportuno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G7.117 il relatore ha espresso parere contrario e il Governo lo accoglierebbe come raccomandazione.

Senatore Turci, insiste per la votazione?

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei ricordare all'Aula e al Governo che con quest'ordine del giorno ci siamo sforzati – tra l'altro porta

la firma di componenti di tutti i Gruppi dell'opposizione – di fornire un'interpretazione logica e sistematica di ciò che abbiamo lungamente discusso in Commissione bilancio e finanze. Dopo una discussione molto faticosa, di cui i Presidenti delle due Commissioni potrebbero essere testimoni, siamo arrivati in quella sede, con l'apporto del Governo, a concludere che i rapporti tra le due società di cui ci stiamo occupando siano nettamente distinti, cioè che, attraverso una sorta di cordone ombelicale, non sia possibile operare un passaggio di beni o di azioni dall'una all'altra società.

Questo è un elemento decisivo della natura delle due società e del loro possibile ruolo. Siccome gli emendamenti non sono stati accolti, abbiamo compiuto lo sforzo come scolari diligenti di riassumere, in questo ordine del giorno, il senso di questo dibattito.

A questo punto, non solo non sono accolti gli emendamenti, ma al massimo il nostro ordine del giorno viene accolto come raccomandazione. È chiaro che non siamo più ad un livello di serietà accettabile. Pertanto, chiediamo che l'ordine del giorno sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Non so se il Governo intende modificare la sua offerta di accoglimento solo come raccomandazione.

Sto aspettando che dal Governo mi giunga una risposta, sicuramente preparatissima. Bisognerebbe che la onorevole rappresentante del Governo ascoltasse quello che dice il Presidente...

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ribadisco...

PRESIDENTE. ...e che non lo interrompesse!

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Infatti, ribadisco quanto espresso, nel senso che accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G7.117, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.118, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G7.119 il Governo si è dichiarato disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Senatore Ripamonti, insiste per la votazione?

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la sua votazione, l'ordine del giorno G7.119 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.120, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.121, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G7.122 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Senatore Ripamonti, insiste per la votazione?

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la sua votazione, l'ordine del giorno G7.122 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.123, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.124, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G7.125, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G7.200 è stato accolto dal Governo.

SALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ho posto un quesito al quale, forse per mia lacuna di intendimento, non ho avuto risposta. Lo ripropongo perché ciascuno si assuma la propria responsabilità.

Il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e gli altri beni di cui parla l'articolo 822, comma 1, del codice civile rien-

trano, se non nella legge, almeno in questo ordine del giorno con la dichiarazione di inalienabilità?

Richiamo l'attenzione del senatore Vizzini sul fatto che il suo ordine del giorno rischia di essere peggiore del male, perché nel secondo periodo cita il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico con riferimento al decreto legislativo n. 490 del 1999. Ma fra i beni contemplati da quel provvedimento vi sono esattamente i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri, e prosegue un elenco nel quale sono richiamati praticamente gli stessi beni di cui al comma 1 dell'articolo 822 citato ai fini della tutela ambientale e paesaggistica.

Nel suo ordine del giorno tali beni sono considerati trasferibili.

Ciò corrisponde al suo intendimento? Senatore Vizzini, ho apprezzato il suo tentativo in questi giorni, ma se questo è il contenuto, le suggerirei di ritirare l'ordine del giorno perché fa danno.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, anche noi abbiamo avanzato una richiesta di integrazione finalizzata a rendere l'ordine del giorno un po' più prescrittivo, per far sì che l'atto di indirizzo assuma un'efficacia tale da rassicurare il Parlamento e da recepire il dibattito svoltosi in questi giorni.

Abbiamo chiesto di aggiungere dopo le parole «impegna il Governo» le seguenti: «ad inserire nel primo provvedimento utile e di urgenza una modifica al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002 che stabilisca», e poi segue il testo dell'ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini.

Condivido l'argomentazione del senatore Salvi, secondo cui sarebbe opportuna una riflessione circa il secondo punto dell'ordine del giorno. Vorrei però sottoporre all'Assemblea un'ulteriore considerazione di ordine politico, che a questo punto si rende necessaria. Abbiamo compreso tutti il merito della questione; è opportuna una riflessione di carattere politico.

Sono convinto che in questa vicenda il Governo abbia fatto il gioco delle tre carte. Inizialmente è stata data la possibilità al relatore di presentare un emendamento, più o meno concordato con le associazioni ambientaliste. In seguito è stato affermato che l'emendamento non era utile perché Berlusconi e Tremonti hanno dichiarato che la Costituzione ci garantisce al riguardo. Proseguendo questo gioco, è stato ritirato l'emendamento ed è stato presentato un ordine del giorno assolutamente inefficace. State prendendo in giro non soltanto le associazioni ambientaliste, che fanno il loro mestiere, ma anche questa Assemblea, la serietà del dibattito svoltosi, gli argomenti adottati e l'importanza dei temi sottoposti alla valutazione.

Non è possibile strumentalizzare il Parlamento in questo modo; non è possibile formulare un ordine del giorno che non risponde assolutamente

alle necessità che abbiamo segnalato. Se il testo dell'ordine del giorno resta immutato, preannunzio il voto contrario del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

VIZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, credo di aver fornito nel mio precedente intervento alcuni chiarimenti. Devo precisare che quando si parla di trasferimento di beni, non si parla di alienazione. I beni sono trasferiti, e non alienati, alla società Patrimonio S.p.a. L'alienazione ha una disciplina differente dal trasferimento.

Aggiungo peraltro che l'articolo 7, comma 1, a seguito di un inserimento disposto dalla Camera dei deputati, menziona la necessità del rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici, per cui qualunque tentativo di alienazione fatto al di fuori di questi principi sarebbe impugnabile perché violerebbe una legge dello Stato.

È evidente – lo ripeto ancora – che la complessità della materia, anche per le circostanze in cui viene dibattuta, comporterà un raccordo all'interno del Governo per mettere insieme il contenuto dell'ordine del giorno con quanto già previsto dalla legge.

Ho già chiesto e chiedo formalmente, perché resti agli atti, che, una volta esperita questa fase, il Governo si presenti nelle competenti Commissioni parlamentari, che si occupano delle questioni riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, per spiegare, infine, qual è il procedimento da seguire prima che si mettano in moto i meccanismi previsti dalla società Patrimonio dello Stato S.p.a.

A me pare che queste garanzie siano sufficienti per evitare ciò che era stato paventato, e lo dico con grande franchezza anche perché credo che siamo tutti ormai stanchi.

Il G7.200 altro non è che la traduzione in ordine del giorno di un emendamento predisposto dal mondo degli ambientalisti, quindi non capisco come questo testo potesse andare bene come emendamento mentre non va più bene nel momento in cui viene trasformato in ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE*).

Pregherei, pertanto, di procedere perché questo è ciò che il relatore può fare, attese le circostanze nelle quali stiamo concludendo i lavori.

FRANCO Paolo, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare ciò che già in Commissione e in quest'Aula ho detto rammentando che il dettato dell'articolo 7 prevede che: «Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti».

Ho anche letto (ma non lo ripeterò) cosa recitano questi due articoli del codice civile. Pertanto, ribadisco che la condizione giuridica dei beni demaniali che verranno trasferiti alla Patrimonio S.p.a. rimane invariata e, quindi, la tutela non sarà assolutamente inficiata né prima, né dopo la conversione del decreto-legge.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Vizzini che, nel suo intervento ieri in discussione generale, aveva fatto espresso riferimento alla possibilità di accogliere, trasformando il suo emendamento in ordine del giorno, la procedura seguita per la finanziaria; ma neanche in questa sua ultima replica ha ripreso tale questione.

Poiché noi riteniamo importante questo passaggio, nel caso voglia fornirci una risposta, noi di Rifondazione siamo disposti a votare a favore; diversamente, senza l'impegno del Governo a concretizzarlo nel primo provvedimento utile dando maggiore garanzia alla luce del dibattito svolto in questi giorni in Aula, non possiamo aderire alla sua sollecitazione.

Inviterei nuovamente il senatore Vizzini e il Governo a mantenere l'impegno che pure avevano assunto nel corso della discussione generale della giornata di ieri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, premesso che su questo ordine del giorno presentato dal relatore il Governo ha espresso parere favorevole e che, quindi, non verrà posto in votazione, se il relatore vuole integrare ulteriormente, solo per una ulteriore puntualizzazione, lo faccia, altrimenti – ripeto – l'ordine del giorno si intende accolto.

Lascio a lei, senatore Vizzini, la determinazione proprio perché voglio che ci sia il massimo soddisfacimento delle richieste di chiarimento avanzate dall'opposizione.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, ho espresso questo auspicio, giustamente ricordato, nell'intervento di ieri. A questo punto dei lavori, non credo di essere in grado di impegnare il Governo, qui rappresentato dalla pur autorevole sottosegretario Armosino (*Commenti del senatore Ripamonti*), nella sede del Consiglio dei ministri. Sono comunque andato oltre dicendo che il Senato può impegnare il Governo a riferire, nelle competenti Commissioni, prima che inizi l'attività la società Patrimonio dello Stato S.p.a..

Ritengo che questo sia più un compito del Senato, mentre per quanto riguarda un'espressione della volontà del Governo nella sede del Consiglio dei ministri nella sua collegialità, probabilmente, il sottosegretario Armosino non è autorizzato ad impegnarsi.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 non verrà posto in votazione.

Il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.127 come raccomandazione.

Non insistendo i presentatori per la sua votazione, l'ordine del giorno G7.127 non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, svolgerò brevemente un'illustrazione generale su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 8.

Questo articolo prevede la costituzione della società Infrastrutture S.p.a., il cui obiettivo è quello di reperire i fondi necessari per realizzare, appunto, le infrastrutture. Questa società si configura come un istituto di credito speciale che opera in violazione del regime di concorrenza. Questo per ovvi motivi; infatti, può concedere prestiti a tassi più bassi, sfruttando le garanzie dello Stato. Credo che questo sia già un elemento sufficiente per far riflettere l'Aula.

In questo modo a me sembra che lo Stato intervenga per distorcere il mercato. Si crea una sorta di mercato finto, permettendo così allo Stato di scavalcare i vincoli di bilancio e il patto comunitario, generando debito sotto la linea.

Con questa società si aggirano i vincoli di Maastricht utilizzando i soldi e le garanzie pubbliche, facendo passare tutta l'operazione come se fosse un'iniziativa privata.

Sappiamo tutti che la finanza di progetto è ferma perché i privati non hanno assolutamente intenzione di sganciare una lira. E allora, il liberista Tremonti ricorre ai soldi e alle garanzie pubbliche per realizzare la «cura del cemento» facendole passare per iniziative private.

Per questi motivi, riteniamo che questa società non debba realizzarsi e, pertanto, proponiamo la soppressione dell'articolo 8.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, i miei emendamenti partono dalla proposta di soppressione dell'articolo e proseguono con una serie di interventi nel merito. La logica è la seguente: se si vuol fare quest'operazione, c'è un modo pulito per realizzarla. È possibile accrescere il contributo privato al finanziamento degli investimenti pubblici utilizzando gli strumenti che sono stati adottati nel resto del mondo.

La procedura è molto semplice. Si stima quali flussi di cassa sono in grado di generare alcuni investimenti pubblici e quanti pedaggi verranno pagati. Sulla base di questo si stima quali risorse finanziarie è possibile reperire sul mercato perché saranno garantite da quei flussi di cassa: la differenza ce la mette lo Stato. Si aggiudica il diritto a compiere l'opera chi partecipa ad un'asta al ribasso sul contributo pubblico.

Questo è lo schema che consente di accrescere il finanziamento privato delle opere pubbliche. Nello schema non c'è un intermediario pub-

blico. Coinvolgere in questa operazione, come fa l'articolo 8 del decreto-legge alla nostra attenzione, un intermediario pubblico fa sì che i rischi ricadano tutti sullo Stato. È prevista la possibilità che lo Stato garantisca le passività di questo soggetto e ormai è pacifico – insisto su questo punto dal primo giorno in cui in Commissione si è cominciato a discutere di tale questione – che le garanzie che lo Stato presta comportano un onere di finanza pubblica, e che quindi necessiterebbero della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, mentre nel caso di specie ne sono prive. I rischi complessivi sono a carico dello Stato.

La scelta di quali infrastrutture realizzare nello schema pulito si realizza nel circuito parlamentare perché è il Parlamento che nella legge di bilancio ogni anno stabilisce di accantonare delle risorse, che sono pari all'entità del contributo pubblico stimato necessario, per esempio, per realizzare lo stretto di Messina. Ma nella proposta alla nostra attenzione la scelta di quali opere saranno realizzate viene del tutto sottratta al circuito parlamentare, perché deriva dalle scelte di finanziamento che farà o meno la società Infrastrutture S.p.a..

Penso al fatto che, ancora alcuni mesi fa, in quest'Aula i colleghi della maggioranza si sono affannati a discutere fra loro perché in finanziaria venisse inserito il finanziamento di un certo ponte piuttosto che di una certa strada. Vorrei far presente ai colleghi della maggioranza che quel giochino non lo potranno fare più, che chi vuole che venga finanziata un'opera pubblica dovrà andare a chiederlo al Ministro dell'economia in quanto titolare del potere di indirizzo sulla società Infrastrutture S.p.a..

Ma questo è uno schema ricorrente: avete presente cosa comporta, per esempio, l'abolizione dell'IRAP, della quale quest'Aula sarà chiamata a discutere fra poco? Comporta il fatto che i vostri governatori dovranno andare ogni anno dal Ministro dell'economia a chiedere le risorse necessarie per i servizi essenziali che sono chiamati a svolgere.

Per tutti questi motivi noi siamo contrari a che questa società nasca e proviamo a correggere nel merito le sue modalità di funzionamento.

L'altra questione che considero ancora irrisolta e che ho sollevato più volte è quella dei legami impropri, che sono possibili alla luce del testo che stiamo per votare, fra Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a.: la nostra ipotesi è che questi legami impropri debbano essere totalmente sciolti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, noi abbiamo riflettuto senza pregiudizio su come si possa incoraggiare il *project financing* nel nostro Paese, perché – lo sappiamo, è un dato acquisito – è una tecnica di finanziamento da parte dei privati su opere pubbliche capaci di produrre reddito. Essa non ha trovato finora un'applicazione adeguata, non solo peraltro nel nostro Paese, perché, se escludiamo l'Inghilterra, credo che in Europa siano pochi i Paesi che registrano adeguati sviluppi di *project financing*.

Tuttavia, la riflessione su questa società che il Governo ci propone di costituire ci ha portato alla conclusione che essa non è assolutamente ido-

nea al fine che si dichiara di voler ottenere. Ha già detto bene ora il collega D'Amico – e non voglio aggiungere altre parole alle sue – su quello che sarebbe necessario in Italia per dare più respiro al *project financing*.

Guardate che, oltre a quantificare con precisione la quota di finanziamento pubblico a fondo perduto che deve integrare l'investimento dei privati in determinate opere suscettibili di utilizzazione del *project financing*, occorre dare più certezza per quello che riguarda i tempi e le procedure di approvazione dei progetti e di esecuzione delle opere.

Invece noi qui ci inventiamo un marchingegno incredibile, che ricorda un precedente non particolarmente fortunato e approvabile: la nascita della TAV. Quando si diede vita alla società per l'alta velocità, se ricordo bene la storia di quegli anni, si inventò un meccanismo per cui le banche e altri soggetti privati intervenivano nel capitale della TAV, ma il Ministero del tesoro garantiva la redditività del loro investimento. Ma, scusate, in questo caso si trattava semmai di un prestito, non di una partecipazione al capitale.

Qui in qualche modo si inventa una società parabancaria che dovrebbe svolgere le stesse funzioni, a rischio, naturalmente, del patrimonio dello Stato che verrebbe concesso a questa società e delle fidejussioni del Ministro dell'economia. Ma, poiché non avremo modo di discutere i singoli emendamenti, aggiungo un ulteriore argomento che ci induce a contrastare fortemente la nascita di questa società.

Nelle finalità indicate nel comma 3 dell'articolo 8, oltre a quella di sostenere le opere di *project financing*, c'è una frase che da sola è un monumento, ed è quella che il senatore Grillo, come relatore nella Commissione lavori pubblici, ha messo sotto accusa. Si dice, alla lettera *b*) di questo comma 3, che la società in questione «concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico».

Qui siamo alla moltiplicazione di tutte le forme di società a partecipazione statale, dall'IRI, per citare la più nobile, fino alla GEPI, compresa la Cassa per il mezzogiorno e quant'altro. Ora, è incredibile che con due righe di un decreto-legge si pensi di riproporre in Italia una stagione di partecipazioni statali, senza nessuna forma di garanzia e di trasparenza. Da questo punto di vista, che una simile norma sia dentro un decreto-legge è francamente inammissibile. Mi domando con quale logica si possa pensare di cambiare la Costituzione materiale di questo Paese attraverso un decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Del Turco*).

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, sarò brevissima, anche perché l'intervento del senatore Turci in realtà ha inquadrato perfettamente il problema. Mi soffermerò allora su un punto che è, però, altrettanto importante: il tema delle garanzie.

Successivamente al punto che illustrava il collega Turci, nel comma 3 dell'articolo 8 si dice: «Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*)». Noi sappiamo che tra le garanzie normalmente più interessanti ci sono quelle sui beni immobili.

Allora utilizzo questi ultimi minuti per lanciare un grave allarme. Mi spiace, non mi sento affatto tranquillizzata da quanto è stato fatto attraverso l'ordine del giorno, proprio per quanto lo stesso relatore ha ammesso di non poter dire e fare. Mi sento altresì molto inquieta per quanto ha detto il Governo quando, nell'esprimere il parere sull'ordine del giorno, ha ipotizzato la possibilità di alienare e cartolarizzare beni ambientali appartenenti a Regioni ed enti locali.

Vorrei che da questo momento tutti i cittadini italiani stessero attenti a cosa può succedere perché, come sappiamo, spesso la garanzia può condurre il bene ad una sorte preoccupante per un Paese che ha un grande patrimonio culturale di cui è responsabile non solo in questo momento, ma anche per le generazioni future e nei confronti di qualcosa che supera i confini dell'Italia. Siamo responsabili per tutta l'umanità, stiamo mercificando il patrimonio di tutti: è una grande responsabilità! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Colleghi, poiché sono le ore 18, ritengo che non si possa ulteriormente procedere nell'illustrazione degli emendamenti. Come preannunciato all'inizio della seduta, infatti, a partire da questo momento avranno inizio le dichiarazioni di voto finali. Si intendono pertanto decaduti i restanti emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (*Misto-MTL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole rappresentante del Governo, solo alcune brevi considerazioni per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

Anche in questo caso un provvedimento legislativo di iniziativa governativa si pone alla nostra attenzione per il carattere fortemente innovativo delle norme in esso contenute. Infatti, pur trattando argomenti così disparati tra loro, contiene alcune previsioni particolarmente incisive, quali l'istituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a. e della Infrastrutture S.p.a..

Attraverso l'adozione di questi nuovi strumenti operativi si intende raggiungere un duplice obiettivo: per un verso si vuole perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per un altro snellire le procedure burocratiche necessarie alla costruzione delle grandi opere infrastrutturali.

Il tema della insufficiente valorizzazione del patrimonio pubblico è stato nel tempo oggetto di discussione, ma non si sono registrati fino ad ora interventi tesi a rendere utilizzabili e produttivi beni patrimoniali che in non pochi casi versano in stato di abbandono, che non producono reddito ma solo costi per la collettività. Al riguardo, un piccolo inciso per

dissentire da quanti ritengono che in questo modo ci si avvii a realizzare una dismissione dissimulata del patrimonio immobiliare pubblico.

Penso sia sufficiente a dimostrare l'infondatezza di questi timori quanto proposto dalla Camera ad integrazione della stesura originaria del decreto governativo, lì dove in merito alla valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato si afferma che questa avvenga nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

La previsione della società Infrastrutture S.p.a. è la logica e coerente conseguenza per realizzare quanto approvato nel corso della discussione sul provvedimento per il rilancio dell'economia e delle infrastrutture. L'Italia soffre le conseguenze di un ritardo strutturale nel completamento delle grandi reti di comunicazione. Gran parte delle difficoltà incontrate dal nostro Paese nel competere sul mercato internazionale sono addebitabili proprio a questo ritardo.

Da qui le ragioni che motivano il nostro consenso rispetto a provvedimenti che, fatte salve le più elementari regole per il rispetto dell'ambiente, agevolano la realizzazione delle grandi opere pubbliche di cui l'Italia ha urgente bisogno.

Per concludere, un'ultima considerazione su quanto disposto per contenere il costo dei farmaci. Le cronache di questi giorni dimostrano quanto sia complicato contenere la spesa sanitaria. Anche in questo caso si interviene in modo incisivo sulla normativa inerente le modalità degli interventi di finanziamento della spesa sanitaria e, pur valutando positivamente quanto previsto dagli articoli 3 e 4, riteniamo ribadire quanto già anticipato in sede di discussione in Commissione sanità: la necessità di una valutazione più analitica delle conseguenze finanziarie del provvedimento in discussione, in special modo rispetto al trasferimento di determinate competenze in capo alle Regioni; l'opportunità di comprendere gli interventi nel campo della ricerca e della didattica da parte di imprese private, in un quadro complessivo di normativa che tenda a favorire la spesa per l'innovazione; la necessità di abbandonare la sporadicità di intervento sui meccanismi di adeguamento della spesa farmaceutica in un piano complessivo, razionale e almeno di medio periodo.

L'insieme di queste ragioni, sostanzialmente riconducibili alla volontà di procedere alla modernizzazione del nostro Paese, ci confortano nella decisione di confermare il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni).*

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento che mostra, da un lato la coerenza del Governo per quanto riguarda l'impunità, l'uso e l'idea stessa della proprietà, dal-

l'altro la piena assunzione dello spazio, del tempo e dei beni del nostro Paese come merci da collocare sul mercato.

Siamo dinanzi all'evidenza di un progetto complessivo improntato ad una cultura mercantile. Esso contiene piccole e grandi vendette contro il mondo della cooperazione, contro gli utenti dei farmaci ed ulteriori trasferimenti di ricchezza dal lavoro al capitale.

Potremmo affermare che siamo dinanzi ad un provvedimento di modeste dimensioni – la manovrina, appunto – ma la rachitica modestia di tale manovrina non deve trarre in inganno perché con essa si realizza un colpo drammatico al cuore di quella struttura civile e materiale del Paese che meriterebbe di essere protetta e valorizzata.

Abbiamo assistito in questi giorni di discussione ad un atteggiamento tecnocratico che trova nel nostro Governo, in particolare in Tremonti e Lunardi, due esempi di alta classe, dove la politica viene ridotta a luogo notarile, in cui si devono soltanto ratificare decisioni prese altrove.

Si tratta di un provvedimento che ha destato un turbamento molto argomentato e dettagliato nella Corte dei conti e non abbiamo sentito una sola risposta di merito – neanche una – alle puntuali osservazioni di questa, da parte della Sottosegretario e dei membri della maggioranza.

Il nostro auspicio è che il Capo dello Stato possa essere un lettore altrettanto attento, rigoroso e pignolo quale è stato la Corte dei conti di un provvedimento che presenta palesi incongruenze, violenze normative e spregiudicatezze spesso al limite della costituzionalità. Altro che manovrina!

Certo non è stato difficile per noi capire la filosofia di fondo, in particolare i due articoli che costituiscono la materia più incandescente e che rivelano quanto sia fuorviante un'interpretazione minimalista di questo provvedimento.

Con la normativa al nostro esame si realizza un'autentica finalità eversiva della statualità, intesa come preminenza dell'interesse pubblico, della cultura democratica, della difesa e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, storico e artistico. Un'audace riforma dell'insieme dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato, in collegamento esplicito con l'individuazione delle fonti di finanziamento di quelle infrastrutture e grandi opere che erano il cuore della cosiddetta legge obiettivo.

Abbiamo detto che questo collegamento tra gli articoli 7 e 8, tra la Patrimonio dello Stato S.p.a e la Infrastrutture S.p.a., ha indotto e induce a porre domande inquietanti: ma come si può pensare di cancellare queste domande con le risposte veramente evasive e sotto tono che sono venute dal Governo, che ha pensato di non essere rappresentato in tutte le competenze coinvolte dal provvedimento in esame?

L'assenza dei Ministri competenti, e in particolare del Ministro dei beni culturali, è eloquente e non bastano le toppe degli ordini del giorno per far cambiare il giudizio su questo provvedimento. Attenzione, le domande che abbiamo posto restano: state per caso svendendo il Paese? Lo state facendo con una manovra che occulta i costi reali, quelli di finanza e di civiltà, e li scarica sulle spalle delle future generazioni.

Abbiamo analizzato dettagliatamente l'articolo 7, che prevede la costituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a., interamente di proprietà del Ministero dell'economia. Abbiamo denunciato il collegamento organico con l'articolo 8 relativo alla Infrastrutture S.p.a.. Ebbene, si sta determinando la possibilità di costruire in futuro manovre di bilancio che rendano invisibile l'oggetto, la contabilità reale. Soprattutto, dentro questo buco di bilancio passa un buco di civiltà.

Preannuncio dunque il nostro voto contrario, continuando insieme alle tante associazioni ambientaliste una battaglia nel Paese contro il vostro liberismo selvaggio, contro la possibile inquietante devastazione di quella cosa che vorremmo difendere, che talvolta chiamate con enfasi retorica Patria, e l'Italia che invece è fatta di territorio, di storia, di cultura e di archeologia: questo grande patrimonio che non può finire sulle bancarelle di una società totalmente mercantile. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e della senatrice De Petris. Congratulazioni.*)

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, non vorrei dare una prova di quella che viene definita come una delle forme più classiche di cretinismo parlamentare, cioè fare discorsi inutili.

Arrivati a questo punto, con tutto quello che è successo con la vicenda degli emendamenti, parlare è un atto di testimonianza politica ed io lo faccio in questo senso. Considero l'argomento che stiamo discutendo tra i più importanti esaminati dal Parlamento dall'inizio della legislatura ad oggi.

Su una vicenda così rilevante, che implica una profonda modifica dell'ordinamento dello Stato in settori decisivi, che implica conflitti che possono nascere tra Stato, enti locali, comuni e istituzioni di ogni tipo, mi sarei aspettato una diversa attitudine del Governo. Stante il fatto che difendeva la propria idea, immaginavo fosse pronto a discutere con l'opposizione modifiche sulle quali essa aveva dato prove larghissime di disponibilità; gli emendamenti sarebbero infatti stati un modo per l'opposizione di entrare in un progetto sul quale aveva espresso un parere negativo.

Il risultato? Do atto alla onorevole Sottosegretario della pazienza con cui ha ascoltato le obiezioni del Parlamento e anche, per così dire, dello sforzo che ha fatto per conciliare questioni inconciliabili. Ieri sera siamo arrivati a fare una cosa che non avremmo mai immaginato si sarebbe potuta fare: approvare contemporaneamente tre ordini del giorno che sostengono cose completamente diverse tra loro.

Dunque, siccome non voglio dar prova di cretinismo parlamentare, signor Presidente, rivolgo il mio ragionamento ai banchi della maggioranza. Se ho capito bene, l'atteggiamento del Ministro dell'economia

nei confronti del Parlamento in questa vicenda somiglia molto a quella frase che ha reso famoso un sonetto di Gioacchino Belli: il sovrano che si affacciò al palazzo e disse al popolo: «Io so' io e voi non siete (...)» con quel che segue.

Le risposte sui singoli emendamenti, infatti, sono quelle di un Ministro che ha bisogno di avere dal Parlamento mano libera su certe questioni. La cosa non è grave di per sé, perché tutti coloro che hanno fatto parte del Governo, per poco o per molto tempo, sanno che l'ebbrezza di avere le mani libere viene ai Ministri e quindi non contesto a Tremonti questa voglia.

La cosa che mi ha stupito riguarda voi senatori della maggioranza. Ma come, criticate su tutte le cose più importanti e vi siete fidati di mettere nelle mani di un solo Ministro un potere che non ha mai avuto alcun Ministro del tesoro nella storia repubblicana del dopoguerra? Non è mai successo. Con tutti i problemi che avete all'interno della maggioranza, ve lo immaginate quante volte dovrete litigare con il ministro Tremonti perché l'interpretazione che darà dei poteri che voi adesso gli state attribuendo determinerà conflitti con AN, con l'UDC ed anche con pezzi di Forza Italia che hanno rappresentanze parlamentari per il Mezzogiorno del Paese e che non potranno tollerare? Capisco che i colleghi della Lega abbiano mostrato un atteggiamento di grande solidarietà, perché quella cultura e quella filosofia lasciano alla Lega un pezzo di rappresentanza di interessi e quindi posso comprendere tale atteggiamento. Gli altri, però, non li ho capiti.

Signor Presidente, sono intervenuto solo per dire che questo atteggiamento, che ho notato assai vigile su tante questioni molto importanti, su quella in esame mi è sembrato fortemente permissivo. Voglio vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, esprimo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge di conversione, perché non possiamo che condividere la scelta dello Stato di dotarsi di mezzi che rendano più agile l'azione amministrativa.

Proprio per il concetto di pubblica amministrazione che noi abbiamo, una pubblica amministrazione che esercita poteri di indirizzo e di controllo, lasciando poi la gestione ad organi specifici, siamo più che favorevoli a questo tipo di provvedimento. Speriamo tuttavia che questo metodo di lavoro possa comunque essere utilizzato anche dagli enti locali e poi, a livello più decentrato, dalle Regioni, dalle provincie e dai comuni, che già operano in questo senso.

Scelte politiche di indirizzo e di controllo da un lato e scelte gestionali dall'altro (concesse peraltro agli enti locali dalla legge Bassanini approvata nel 1997): tale metodo già funziona, pur se con qualche limite e

con qualche preoccupazione, soprattutto per i comuni minori. Non comprendiamo quindi perché anche lo Stato non debba dotarsi di mezzi che rendano più elastica la sua attività.

Come ricordava il collega Del Turco, quando la gestione non è accentrata in organismi che – consentitecelo, lo abbiamo sempre detto – molte volte sono fossilizzati nella propria attività o sono richiusi in se stessi, si tratta dell'applicazione di un principio che se non è federalismo dal punto di vista politico dà comunque il risultato di quello che dovrebbe essere il federalismo, cioè un'attività amministrativa molto più agile.

A proposito di federalismo, voglio dire alla collega che ieri ha invitato i senatori della Lega a prendere in qualche modo coscienza dell'espressione di un centralismo per quanto riguarda i beni ambientali e culturali che adesso voi esprimete queste idee, però avete avuto i mezzi legislativi per poterle mettere in atto. Mi dispiace, ma la legge Bassanini non ha delegato agli enti locali i beni culturali, che sono rimasti in capo allo Stato. L'articolo 117 della Costituzione, alla lettera s), recita che la tutela dei beni culturali appartiene allo Stato.

Adesso non potete accusare questo Governo di qualcosa che avete fatto anche voi.

ACCIARINI (DS-U). Infatti, la legge Bassanini l'abbiamo fatta noi, non voi!

TIRELLI (LP). È logico che la tendenza del Governo è quella, come sarà dimostrato anche dai prossimi disegni di legge che saranno sottoposti a quest'Aula.

Una precisazione per quanto riguarda l'Umberto I, anche se la questione è stata chiarita con i colleghi della maggioranza. Non ne abbiamo fatto una battaglia di bandiera: abbiamo chiesto semplicemente che venisse garantito quel controllo e soprattutto quella comunicazione prevista dalla legge del 1999.

Non abbiamo fatto una battaglia di principio (come diceva il collega Buontempo alla Camera, quando c'è da portare qualche dotazione finanziaria a Roma lui è trasversale) perché venivano trasferiti dei fondi a Roma; abbiamo chiesto semplicemente che venisse rispettata la legge, attraverso il finanziamento di un piano di salvataggio. Fra l'altro mi risulta, da assicurazioni che abbiamo avuto sulla base di controlli effettuati presso la regione Lazio, che la relazione del commissario straordinario *ad acta* e il piano di risanamento ci siano.

Questa era la nostra battaglia. Abbiamo avuto la soddisfazione, una volta tanto, di riscontrare che lo Stato si è comportato secondo le proprie leggi. Per cui abbiamo espresso un nostro parere legittimo, così come abbiamo fatto su ordini del giorno ed emendamenti sui quali c'è stata sostanzialmente una condivisione o comunque un accordo, come si fa in una maggioranza composta da diverse componenti.

La Lega Padana pensa che questi mezzi di cui si dota lo Stato non siano un *escamotage*, anche se così potrebbe apparire, per evitare di ri-

spettare il Patto di stabilità a cui ci costringe il Trattato di Maastricht, ma strumenti agili di gestione.

È una battaglia che abbiamo sempre combattuto, per cui il nostro voto sarà senz'altro favorevole. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola in dichiarazione di voto al prossimo oratore, avverto che il sottosegretario D'Alì, subito dopo la votazione, riferirà sul fatto criminoso nel quale è rimasto ucciso un carabiniere.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo criticato fortemente il decreto-legge, già al momento della sua emanazione; abbiamo seguito il dibattito alla Camera continuando a esprimere perplessità e critiche dure; abbiamo tentato – lo dico con sincerità – nell'ambito delle Commissioni e poi in questa Assemblea di apportare modifiche migliorative.

Eravamo consapevoli della impossibilità di modificare il senso del provvedimento, ma abbiamo cercato disperatamente di contenere i danni. Purtroppo, il dibattito ha deluso la nostra aspettativa di limitare i danni ed ha rafforzato, per le sue modalità e per la mancanza di risposte, il nostro giudizio estremamente critico.

Tutta l'operazione è assolutamente discutibile sotto vari profili. Dal punto di vista della finanza pubblica, dal punto di vista contabile, essa consiste nell'accensione di una enorme ipoteca su tutti i beni dello Stato al fine di fare cassa per coprire i buchi del bilancio, per presentarsi a Siviglia facendo finta di avere avviato una manovra che mette a posto i conti.

Come ha rilevato la Corte dei conti, nel decreto-legge si abusa di tecniche contabili per registrare entrate immediate a scapito dei futuri equilibri della finanza pubblica. Si propone una politica finanziaria che neanche nei periodi peggiori della nostra Repubblica si è mostrata in queste vesti. Si usa addirittura il patrimonio per finanziare il *deficit* corrente. Sono politiche che rischiano di aprire voragini nel bilancio pubblico; ma l'aspetto che ci ha lasciato senza parole è il profilo ambientale e culturale, è il rischio che il provvedimento comporta per la salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Le associazioni ambientaliste hanno cercato disperatamente di ottenere una modifica del testo che consentisse di salvare il salvabile. L'emendamento originario del relatore Vizzini è stato trasformato in un ordine del giorno; è inutile affermare che gli ordini del giorno possono avere lo stesso peso normativo, sappiamo che così non è.

Abbiamo chiesto modifiche all'ordine del giorno perché fosse più cogente, perché rappresentasse un impegno più concreto da parte del Governo, ma anche rispetto a questa richiesta abbiamo ricevuto una risposta negativa.

Ciò che è accaduto nel corso del dibattito – mi riferisco ad esempio alla volontà di modificare la natura di un nostro ordine del giorno – la dice lunga sull'intenzione di questo Governo. Evidentemente, si vuole estendere questo tipo di manovra ai beni delle Regioni e degli enti locali.

La grande novità del provvedimento è la vera e propria rottura, anche istituzionale, che esso comporta.

È stato evidenziato che, tra le altre cose, vi è un accentramento nelle mani del Ministro dell'economia; noi lo riteniamo incredibile, perché ciò prefigura un vero e proprio riassetto dei poteri, una vera e propria riforma delle competenze stesse dei vari Ministeri e, quindi, dei vari assetti all'interno del Consiglio dei ministri.

È paradossale, signor Presidente, che proprio l'opposizione abbia dovuto continuamente incalzare il Governo, il relatore e la maggioranza affinché il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio avessero una voce in capitolo in tutta la parte che riguardava il trasferimento dei beni di valore culturale, artistico ed ambientale. Questo la dice lunga ed è assolutamente paradossale che tale compito sia stato lasciato all'opposizione e accolto esclusivamente con un semplice ordine del giorno.

Voglio sottolineare, signor Presidente, che ci troviamo dinanzi ad una rottura di carattere culturale e storica, nella quale, ancora una volta, l'interesse pubblico e della collettività evaporano e prende forza sempre di più una filosofia nella quale tutto quanto è azienda, nella quale l'insofferenza, anche per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio, diviene qualcosa di più dei singoli episodi a cui abbiamo assistito finora; una filosofia aziendale per cui tutto è riconducibile ad un valore, ad una redditività economico-finanziaria per cui tutto, alla fine, può essere sdematerializzato, reso disponibile, privatizzato, senza salvaguardie bene identificabili.

È questa idea di valorizzazione che ci spaventa, soprattutto in riferimento a tutta la gamma dei beni ambientali e culturali; è questa egemonia economicistica e privatistica; questo emergere sopra a tutti del Ministro dell'economia, affiancato per altri settori (però con una posizione secondaria) da quello delle infrastrutture, che ci preoccupa sopra ogni cosa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la conversione in legge di questo decreto-legge – ciò che voi oggi state per fare – sia un atto di una gravità incredibile che rappresenta, torno a ripetere, una vera e propria rottura di carattere culturale e storica nel nostro Paese dal punto di vista finanziario – lo abbiamo già detto – e da quello della salvaguardia del nostro grandissimo patrimonio. Le finte assicurazioni che ci sono state fornite non ci rassicurano.

Noi, signor Presidente, nel preannunciare il nostro voto fortemente contrario su questo provvedimento, annunciamo anche che non ci arren-

diamo, perché andremo fino in fondo, scopriremo le carte, vorremo vedere questi impegni del Governo e porteremo la battaglia nel Paese perché credo sia interesse di tutti i cittadini cercare di fare di tutto, in tutti i modi, per salvaguardare il nostro patrimonio e per impedire che con operazioni di cosiddetta finanza creativa i nostri figli debbano pagare, ancora una volta, le voragini che si vogliono aprire nei conti pubblici. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, il Gruppo al quale appartengo annuncia il voto favorevole a questo provvedimento per le ragioni che cercherò di sintetizzare.

Se guardiamo ai grandi obiettivi contenuti nel nostro programma elettorale, alcuni possono essere sintetizzati (ne cito tre per renderli più emblematici) nella semplificazione, nel controllo della spesa e nell'incentivare lo sviluppo.

Credo che questo provvedimento presenti una coerenza, da questo punto di vista, e una corrispondenza fra gli obiettivi in esso contenuti tali da farci ritenere che ci stiamo muovendo in linea con quanto avevamo promesso agli elettori italiani.

Gli articoli 1 e 2 sono centrati sulla sburocratizzazione e sulla razionalizzazione delle procedure; gli articoli da 3 a 6 sono tutti incentrati sul controllo della spesa (*in primis* quella sanitaria); gli articoli 7 ed 8 introducono delle novità assolute nel modo di intendere la politica dello sviluppo nazionale e vanno nella direzione della scommessa che la maggioranza e il Governo hanno fatto in questa legislatura.

Nel corso del dibattito l'attenzione è stata posta principalmente sugli articoli 7 e 8 (l'abbiamo notato nel corso dell'intera discussione) e non faccio fatica a riconoscere al senatore Del Turco che questo al nostro esame è un provvedimento di straordinaria importanza anche se non ha denominazioni eclatanti.

È un provvedimento importante per la novità che introduce. Rispetto a questo, probabilmente, tutte le risposte non le possiede neanche la maggioranza, senatore Del Turco. Imboccare una strada nuova comporta sempre qualche rischio. Certo è che sia la sottosegretario Armosino che il relatore Vizzini hanno cercato in maniera puntuale di fornire risposte alle continue sollecitazioni provenienti dall'opposizione. Certo, si dovrà affrontare la questione del nuovo rapporto tra queste società e la Pubblica amministrazione, ma si tratta di aspetti che verranno affrontati *in progress*.

È anche previsto che vi sia un controllo da parte del Governo. L'opposizione ritiene che esso sia solo in capo al Ministro del tesoro, ma personalmente ritengo che sia definita una certa collegialità; inoltre, è previ-

sta la vigilanza da parte della Banca d'Italia. Sono tutti strumenti importanti che credo possano ritenersi anche sufficienti.

Per quanto riguarda la questione relativa alla Patrimonio dello Stato S.p.a., vi è stato un fiorire di dubbi e di perplessità, ma ritengo che l'aver precisato che non si tratta di alienazione bensì di trasferimento e che la vera proprietà rimarrà in capo allo Stato dovrebbe dare tranquillità un po' a tutti.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue TAROLLI). A me sembra che vi sia stata un'animosità sopra le righe, che si sia drammatizzato. Durante la discussione generale in Commissione e in Aula si sono usati anche toni acidi, con qualche vena di rabbia, che non fanno onore ad un corretto modo di intendere l'opposizione. Non voglio insegnare come si fa opposizione, ma ritengo che quest'ultima abbia tutti gli strumenti per far valere le proprie tesi e che cadere nell'acidità e uscire dalle righe non le faccia onore. Di certo, noi non possiamo perdere altre occasioni.

Abbiamo sempre guardato alla Spagna come ad un'esperienza positiva. In altre parole, la capacità che la Spagna ha avuto di spendere totalmente le risorse a sua disposizione è stata la chiave di volta del suo successo in politica economica. In Italia da troppo tempo non riusciamo a far spendere agli enti incaricati le risorse nostre e quelle che l'Unione europea ci mette a disposizione.

L'attuale Governo e questa maggioranza hanno introdotto, invece, un'innovazione sostanziale che costituisce una novità, ma anche un impegno. Il Governo e la maggioranza non hanno fatto questa scommessa a cuor leggero: è una scommessa anche per noi. In gioco non c'è solo l'opposizione, bensì il Paese e la maggioranza; per cui figuriamoci se non abbiamo tutto l'interesse a che il provvedimento vada a buon fine.

Ricordiamoci, però, che questa esperienza è già stata attuata, magari in maniera diversa, in Austria, in Germania e in altre Paesi europei. È un'esperienza di grande innovazione che ha al suo interno una virtuosità che non possiamo non riconoscere. Pensiamo che questo Paese con il tanto contestato provvedimento Tremonti avrà a disposizione dai 35 ai 40 miliardi di euro (cioè 70.000-80.000 miliardi di vecchie lire); e se desidera mettere in circuito quel patrimonio relevantissimo che è in capo alle fondazioni, lo strumento previsto da questa legge potrà essere in grado di intercettare quella massa finanziaria (oggi inespressa e inutilizzata) presente nel Paese, la quale utilizzata correttamente può rappresentare uno strumento di grande sviluppo, di crescita e di svolta che da tanto tempo tutti, maggioranza e opposizione, rivendichiamo.

Circa il ruolo che la Cassa depositi e prestiti è chiamata a svolgere, io credo che essa, anche per la storia che ha, costituisca un elemento di garanzia, di trasparenza e di serietà. Si è detto che con questo provvedimento abbiamo intrapreso la strada della costituzione delle nuove partecipazioni statali: ma amici, se siamo seri, allora la polemica serve; questa esperienza non c'entra per niente con le partecipazioni statali, è un paragone improprio. Questo è uno strumento finanziario, mentre le partecipazioni statali erano uno strumento operativo, gestionale, cosa che il testo, così come ci è stato presentato, non prevede.

Allora, colleghi dell'opposizione: noi non vogliamo perdere altre occasioni, pensiamo che il tempo sia scaduto, abbiamo imboccato la strada del coraggio, della serietà, senza essere velleitari. Da questo punto di vista, alla sottosegretario Armosino, che, a nome del Governo, ha avuto tanta pazienza in questi giorni nel dibattito, voglio dare la testimonianza del mio Gruppo di estrema lealtà, perché questa è una strada che probabilmente necessiterà di qualche affinamento con interventi legislativi per ovviare a problemi dove sarà rilevato che vi sarà bisogno, però è la strada giusta, che va percorsa e che dovrebbe consentire al nostro Paese di fare un salto in avanti.

Per queste ragioni, signor Presidente, confermo il voto favorevole dell'UDC. (*Applausi dai Gruppi UDC: CCD-CDU-DE, FI e AN*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono già intervenuto numerose volte in quest'Aula nel merito di questo provvedimento e proverò a fare in questa dichiarazione di voto un discorso un po' più generale per spiegare il quadro complessivo che ci induce ad esprimere un voto contrario.

Tutte le analisi dei risultati elettorali fanno vedere che sostanzialmente le elezioni del 2001 sono state vinte su tre temi: criminalità e immigrazione; tasse; strade e ferrovie, infrastrutture in genere.

Sul terreno della criminalità e dell'immigrazione, credo che il discorso sia semplice: chiedo quante persone in quest'Aula hanno presente il fatto che, nei primi tre mesi di quest'anno, il numero di immigrati clandestini sbarcati nei porti del Mezzogiorno è aumentato del 50 per cento. Ritengo che non lo sappia nessuno; d'altra parte, le televisioni non ci fanno più vedere i porti meridionali assaltati da questi poveri profughi. Quindi, sul terreno della criminalità e dell'immigrazione, credo che il controllo dei mezzi di comunicazione di massa di questo Governo sia molto forte e probabilmente sarà in grado di offrire una percezione diversa da quella reale.

Gli altri terreni, quello delle tasse e quello delle strade, delle infrastrutture in genere, sono più concreti. Per ridurre le tasse e per costruire

le strade ci vogliono i soldi; mi può dire quel che vuole la televisione, ma una riduzione delle tasse io la vedo sulla mia busta paga; mi può dire quel che vuole la televisione, ma una nuova autostrada, se c'è, voglio poterla percorrere.

Il problema è che i soldi non ci sono; che non ci siano è evidente a tutti. Io non so quanto sia nella coscienza di quest'Aula che già l'1,4 per cento di disavanzo pubblico in rapporto al PIL dello scorso anno è *sub iudice* perché, per esempio, ancora Eurostat si deve pronunciare sull'ammissibilità della cartolarizzazione del Lotto e su quella degli immobili. Il rapporto disavanzo-PIL per quest'anno dello 0,5 per cento è una pia aspirazione del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia.

Si può sempre avere fede nei miracoli, però la Banca d'Italia ha detto che tale risultato non si raggiunge senza una manovra strutturale; le previsioni dell'OCSE, della Banca centrale europea, del Fondo monetario internazionale, le stesse previsioni dell'Istituto di studi e analisi economiche del Governo dicono che quello 0,5 per cento è impossibile, che il buco che sta producendo questo Governo è dell'ordine di grandezza di diverse decine di miliardi di euro, il che vuol dire dell'ordine di grandezza presumibile di 30.000 miliardi di vecchie lire, come dice il Fondo monetario internazionale.

Dunque, i soldi non ci sono e si ricorre ai trucchi. Quali trucchi? Abbiamo visto quali sono: il primo è quello relativo alle infrastrutture. Ricordo che con molta limpidezza il Presidente del Consiglio, in un'intervista al settimanale di famiglia, ha detto che il suo obiettivo è finanziare le infrastrutture, senza che questi soldi vadano a impattare sul disavanzo pubblico.

Ho provato a dire più volte, intervenendo in quest'Aula, che esiste il modo serio per fare questa cosa: si chiama *project financing*, dove il pubblico è pubblico e il privato è privato, cioè i privati partecipano si assumono i loro rischi e concorrono tra di loro con aste al ribasso sul contributo pubblico.

La strada tremontesca è diversa: essa prevede la nascita di un intermediario pubblico, il quale eroga finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica, non contempla gare al ribasso sul contributo pubblico, sottrae le scelte relative alle opere da finanziare al circuito politico-parlamentare, il quale non ha solo un vantaggio – diciamo la verità – perché noi siamo parlamentari e siamo interessati a partecipare a tali scelte, ma anche perché nel circuito pubblico il dibattito si svolge in Aula e di fronte al Paese.

In realtà, il dibattito su quali opere realizzare, come e con i rischi di chi finanziarle viene fatto in stanze nelle quali magari vi è la possibilità per le singole *lobby* di esercitare pressioni perché si faccia l'una cosa o l'altra o affinché, come spesso avviene in queste commistioni tra privato e pubblico, la distribuzione dei rischi sia a favore del pubblico e quella dei profitti sia a favore del privato (quindi con rischi pubblici e profitti privati). Questa è la strada sul terreno delle infrastrutture.

Vi è poi quella relativa al patrimonio, alla sua valorizzazione, migliore gestione, privatizzazione. Non ho paura della parola «privatizza-

zione» – figuriamoci se posso averne! –; tuttavia, al riguardo vi è una strada che il Paese ha scelto con chiarezza, secondo la quale i risultati delle privatizzazioni debbono andare a ridurre il debito pubblico.

Questo Paese ha il livello del debito pubblico in valore assoluto (quello che conta) di gran lunga più alto d'Europa. Il nostro Paese è fortemente sensibile al rischio che i tassi di interesse tornino a salire. Vi è una miopia clamorosa da questo punto di vista: i tassi di interesse, che oggi ci consentono questo precarissimo equilibrio del bilancio pubblico, sono ai livelli minimi degli ultimi trent'anni.

Senza essere particolarmente versati in economia, quindi, si comprende che l'ipotesi che tali tassi possano risalire in un prossimo futuro è concreta ed è sufficiente un punto dei tassi di interesse in aumento per generare, a regime, un onere per la finanza pubblica di 13 miliardi di euro all'anno.

Invece, la società Patrimonio dello Stato S.p.a. privatizza e non è scritto che cosa si faccia di quei soldi. Nel momento in cui essa vende, i proventi vanno forse ad abbattere il debito pubblico? No. Ciò dimostra come l'operazione Patrimonio S.p.a. trucchi il bilancio pubblico e sia la manifestazione di una politica lassista. Inoltre, anche questa è un'operazione, ancora una volta, che rimane chiusa nelle segrete stanze.

Ma se alcuni beni pubblici transitano in una società per azioni, la stima di tali beni la volete fare? È prevista espressamente – insisto su questo punto – la deroga alle norme del codice civile che prevedono che tali beni debbono essere stimati. Abbiamo sentito poi le incertezze complessive sul regime dei beni di valore artistico e addirittura del demanio, cioè dei beni che sono pubblici per loro natura.

Inoltre, così come è costruita, la società Patrimonio dello Stato S.p.a. è il modello delle nuove partecipazioni statali. Ad essa cioè possono essere conferite, da parte del Ministro dell'economia, le numerose – eccessivamente numerose, secondo noi – partecipazioni che lo Stato ancora detiene e le detiene perché, a differenza di quello che si è fatto nei cinque anni precedenti, questo Governo non ha venduto nulla delle proprie partecipazioni. Ecco allora le nuove partecipazioni statali, con tutto quello che ne consegue! A me pare che questa strada dei trucchi ci riproponga l'Italietta delle furbizie o delle furbate, del gioco delle tre carte, degli artifici contabili.

In una polemica recente tra un grande giornalista italiano e il Ministro dell'economia, quest'ultimo ha riconosciuto veritiera l'accusa di comprare «Il Tempo». Che cosa vuol dire comprare «Il Tempo»? Chi lo paga? Se si compra qualcosa, c'è qualcuno che sta pagando e noi crediamo che paghino l'interesse pubblico, le generazioni future e l'intera Italia.

Per queste ragioni, siamo contrari alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U e del senatore Del Turco*).

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, colleghi, sono abbastanza sorpreso dalla piega presa dal dibattito su questo disegno di legge, perché mi pare si tratti di un provvedimento in cui si tenta semplicemente di creare due società che rispondano alle esigenze del piano generale del Governo di centro-destra, con il tentativo di recuperare disponibilità e finanze laddove ce ne sono per risolvere il problema delle infrastrutture di cui tutti diciamo il Paese ha bisogno.

Invece di discutere della costituzione delle società, abbiamo assistito per parecchie ore, anche in Commissione, ad una presa di posizione ben precisa: la presunzione di colpevolezza di chiunque faccia parte domani di queste due società, mettendo da subito in campo l'impossibilità di credere che possano anche funzionare.

Si sono usati argomenti talmente pretestuosi che non sono riuscito a seguire il dibattito oltre un certo limite, perché nella discussione ho sentito parlare di tutto meno che della legge di riferimento, alla quale sarebbe stato obbligatorio far riferimento.

L'articolo 7 del decreto-legge, che è quello che ha scaldato gli animi per l'alienazione di tutte le proprietà possibili e immaginabili, riporta all'inizio le seguenti parole: «valorizzazione, gestione ed alienazione». Sono le tre possibilità di intervento della Patrimonio dello Stato S.p.a., che interverrà come, dove e quando lo stato giuridico dei beni a oggi consentirà di fare. Quindi, i beni demaniali, che sono inalienabili, andranno sicuramente a far parte della gestione; i beni culturali, importantissimi, essendo anch'essi inalienabili per le disposizioni legislative già esistenti, saranno eventualmente valorizzati e sottoposti a gestione e non a vendita; il patrimonio indisponibile potrà essere reso disponibile da un decreto del Ministro.

E qui sembra stia il *vulnus*: come, date a un Ministro la possibilità di fare tutto quello che vuole? Ciò non è assolutamente vero, perché la possibilità di passaggio di tutti i beni eventuali alla Patrimonio dello Stato S.p.a. è obbligatoriamente prevista in funzione e in virtù del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che dice esattamente cosa, come e quando può essere fatto.

Ho estrapolato due o tre commi di questa legge, che non mi risulta abrogata in nessuna parte del provvedimento oggi al nostro esame: devo pertanto supporre che essa sia in vigore. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 351 è detto che «...l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile». È chiaro che i beni demaniali non possono essere ceduti, gli altri eventualmente sì.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 recita: «L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata

anche sulla base degli elenchi predisposti dagli stessi». Dall'approvazione di questa legge molti enti hanno già fatto i loro elenchi e nessuno ha intenzione di toccare i beni che oggi sono nella proprietà e nella disponibilità degli enti locali, anche perché non sarebbe assolutamente possibile; infatti già nella ragione sociale – Patrimonio dello Stato S.p.a. – è chiaro ed evidente a tutti coloro che vogliono capire che ci si riferisce a un patrimonio di cui è titolare lo Stato. Pertanto, gli altri patrimoni non sono inficiati e mi paiono strumentali i numerosissimi emendamenti presentati, che sono chiaramente ostruzionistici.

Non so se perché altra parte del decreto dava più fastidio, ma ci si è concentrati meglio su questa. Molti dei miei stessi colleghi hanno avuto dei dubbi, perché dagli atteggiamenti e dal dibattito svolto sembrava che avessimo regalato tutto a tutti. Vorrei invece confortare i miei colleghi dicendo che si può tranquillamente votare a favore del disegno di legge in esame, perché il Parlamento ha anche l'obbligo di verifica, di controllo, di ispezione e il passaggio di potere al Ministro è assolutamente strumentale: al ministro Tremonti è stata riconosciuta la possibilità di emanare decreti.

Quindi, è l'autore dei decreti, ma non da solo, non quando e come vuole perché, sempre nella legge n. 410 del 2001, che mi risulta essere ancora vigente, si dice: «Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

Quindi, mi sembra di aver capito dalla norma che non ho visto abrogare, che tutte le preoccupazioni possono essere sicuramente catalogate in un'ottica sensazionalistica; invece, non vorrei che le preoccupazioni manifestate sul provvedimento attenessero ad altre parti che ometto di ricordare, perché tutti le conoscete, che hanno fatto particolarmente innervosire l'opposizione.

Voglio concludere il mio intervento con la seguente considerazione. È stato avanzato qualche dubbio da parte dei miei colleghi circa i risparmi nel settore sanitario usando anche toni che avrebbero quasi convinto il sottoscritto se non avessi seguito l'*iter* del provvedimento dall'inizio. Si è fatto riferimento ad una relazione tecnica, che supponeva risparmi nel 2002, 2003, 2004 per un certo importo, e si è detto che alla Camera quell'emendamento volto a ridurre del 5 per cento il costo dei medicinali soltanto per il 2002 avrebbe generato uno scoperto. Non è vero.

Formalmente avremmo potuto riformulare una relazione tecnica relativa solo al 2002, ma essendo stato conteggiato soltanto il risparmio per il 2002 e non variato il bilancio negli anni 2003-2004, nessuno dei nostri colleghi sta votando per uno scoperto. Vorrei che fossero assolutamente tranquilli. Ciò sarà eventualmente oggetto del prossimo DPEF. In quell'occasione discuteremo se continuare o meno con lo scontro. Quindi, tutti gli allarmi, gli appelli alla coscienza, alla prudenza e a non so che cosa, sono assolutamente fuori luogo.

Personalmente ne sono fortemente convinto e, avendo dovuto esprimere il voto anche a nome dei colleghi, ho tentato di chiarire alcuni punti fondamentali che potevano aver generato qualche dubbio. Non esistono assolutamente dubbi sul fatto che la Patrimonio dello Stato S.p.a, se cederà qualcosa alla Infrastrutture S.p.a. lo potrà fare soltanto ed esclusivamente fino al momento in cui la prima società sarà al 100 per cento di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. Altrimenti, non potrà più realizzare cessioni se non secondo le procedure normali. Non può certo effettuare vendite a costo zero o ad un euro e dunque regalare interi patrimoni. Non è possibile che ciò accada.

Avrei sperato che un dibattito di questo livello, che sicuramente muoverà parecchie risorse con finalità che potrebbero anche essere condivise e condivisibili, avesse preso una piega diversa nell'ambito di una discussione costruttiva nel corso della quale, magari, chiedere strumenti di vigilanza e di controllo più evidenti, ancorché le norme consentano al Parlamento di vigilare sempre.

Io stesso sono stato chiamato a partecipare a due Commissioni di inchiesta relative al G8, la cui importanza era molto inferiore a quella del provvedimento in esame. Si potrà eventualmente verificare, una volta che tali società saranno costituite e prima che operino, quali dovranno essere i loro compiti, come li dovranno svolgere e chi sarà chiamato a controllare il loro operato.

Pensare che si possano costituire due società di banditi è assolutamente inaccettabile. Non fosse altro che per dichiarazioni del genere, voteremo contro tale concetto e dunque a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni*).

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, noi crediamo che la difficile difendibilità di questo provvedimento si sia potuta cogliere anche nell'imbarazzo dei pochi colleghi della maggioranza che sono intervenuti nel corso della discussione generale, ma anche nell'ultimo intervento testé ascoltato.

Ancora una volta, di fronte alle nostre obiezioni, si risponde ribadendo l'onestà degli intenti. Noi affermiamo che questo provvedimento è tendenzialmente criminogeno – mi scuso per questa parola così forte – e ci viene risposto che si è onesti negli intenti. Ora, le leggi contano per ciò che è scritto e per ciò che consentono di realizzare e non soltanto per le intenzioni più o meno buone dei proponenti. Questa mi è sembrata la linea di difesa adottata anche nell'ultimo intervento del collega della maggioranza.

La verità è che il provvedimento è indifendibile sul piano della decenza contabile. È stato ampiamente dimostrato nel corso di vari interventi, come dei colleghi Morando e D'Amico, l'insostenibilità di questa

norma dal punto di vista della manovra di finanza pubblica. La pericolosità di questa norma sul piano dei beni culturali, ambientali e del demanio in genere, abbiamo utilizzato tutte le parole necessarie, ma vorrei ricordare, richiamando l'attenzione dei colleghi al riguardo, le prese di posizione di tutte le associazioni dei beni culturali, ambientaliste e di difesa del patrimonio storico del nostro Paese.

Infine, questa manovra è pericolosa per i nuovi meccanismi cui dà vita attraverso le due società in questione: la Patrimonio dello Stato S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a.. Su questo tema potrei dire che all'interno dell'opposizione ci sono due scuole di pensiero. Personalmente penso sia più facile che queste due società diano vita ad un ennesimo *flop* dei vari tentativi intrapresi, come altri messi in piedi dal ministro Tremonti nel corso di questo primo anno del Governo Berlusconi; altri colleghi più pessimisti temono invece che potranno davvero dare corpo ai pericoli che implicitamente contengono.

Forse per il mio tendenziale ottimismo penso che, con una dose così forte di velleitarismo che il ministro Tremonti ha caricato su queste due società, con questa velleità quasi subnoministica (per cui ci sono un «Tremonti contro il mondo», un «Tremonti contro la sua maggioranza», un «Tremonti contro gli altri Ministri», un po' il Tremonti di Gioacchino Belli, per citare il mio amico Del Turco), probabilmente si darà vita a due aborti e queste due società non decolleranno assolutamente. Se così fosse (e questa sarebbe casomai una fortuna per il nostro Paese) saremmo forse di fronte alla magra figura del ministro Tremonti, ma i danni sarebbero facilmente contenibili.

Se invece avesse ragione la seconda scuola di pensiero che c'è nell'opposizione, se cioè avessero ragione i più pessimisti, allora veramente dovremmo temere che il decollo di queste due società dia vita alle peggiori avventure.

Voglio ancora una volta ribadirlo: non siamo contrari ad operazioni di razionalizzazione della pubblica amministrazione. Ci si dice che finora il processo di valorizzazione del patrimonio pubblico e anche di vendita delle quote di patrimonio pubblico non necessarie è stato lento.

Potrei obiettare che se per patrimonio pubblico intendiamo la categoria delle partecipazioni statali, i Governi di centro-sinistra hanno fatto in cinque anni più di qualunque altro Governo europeo nello stesso periodo di tempo. Ma se vogliamo riferirci ad immobili, ebbene prendiamo atto del fatto che ci sono anche dei ritardi (mi riferisco agli immobili alienabili e non a quelli inalienabili) e tuttavia, se l'intento onesto fosse solo quello di valorizzare ciò che è valorizzabile e di vendere solo ciò che è vendibile, non si capisce perché non abbiate accolto gli emendamenti e gli ordini del giorno che tendevano a chiarire, a delimitare la portata della società. Vi avevamo detto che la nostra non era un'obiezione di principio, e avreste potuto accettare di mettere i picchetti necessari al disegno, sulla cui opportunità avremmo potuto convenire.

Invece, dai beni culturali (su cui abbiamo ampiamente discusso), alle possibili forme di cartolarizzazione, ai possibili trucchi contabili che si

possono realizzare nel conteggiare in un certo modo questo patrimonio, avete voluto lasciare tutto indefinito, lasciando tutto alla discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze.

Così come per quanto riguarda il *project financing*: ho dedicato il mio penultimo intervento a questo tema e non intendo tornarci su. Ribadisco, però, che l'esigenza di potenziare il ricorso ai capitali privati, ai mercati finanziari per realizzare opere pubbliche capaci di produrre reddito da noi non è assolutamente osteggiata: anzi, siamo favorevoli.

Voglio ricordare che l'unità per il *project financing* presso il Ministero dell'economia è stata costituita dai Governi di centro-sinistra ed ha rappresentato il primo tentativo di studiare e portare nell'ambito italiano esperienze riuscite in altri Paesi, in particolare quelli anglosassoni. Ma qui avete voluto veramente lasciare nell'indeterminatezza totale la Infrastrutture S.p.a., a rischio di farne non un aborto (il che sarebbe un successo), ma qualcosa di molto pericoloso sulla via del malgoverno e dell'aumento del debito pubblico.

In sostanza, si è manifestata nel corso di questo dibattito una linea di arroganza e di tracotanza che ha preteso di tenere avvolto questo provvedimento nella nebbia della discrezionalità e dell'arbitrio, e questo atteggiamento lascia la via aperta alle peggiori avventure, alla dilapidazione del patrimonio dello Stato, a trucchi contabili, «all'accumulo di debiti sotto il tappeto», per dirla con le parole di uno che se ne intende, Cirino Pomicino, che di queste cose ha avuto lunga esperienza e sicuramente conosce (a prescindere dagli intenti) le tecniche con cui si possono realizzare tali risultati.

Addirittura siamo al punto che, sulla base della lettera *b*), comma 3, dell'articolo 8, relativo alla Infrastrutture S.p.a, potremmo persino pensare, come ha detto il senatore Grillo, che si voglia aprire nel nostro Paese una nuova stagione per le partecipazioni statali.

Ebbene, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, voglio ricordarvi che le partecipazioni statali in Italia sono nate in un momento storico di importanza e di gravità eccezionali, durante la crisi del 1929, di fronte ad una grave difficoltà finanziaria ed economica di portata nazionale e internazionale senza precedenti. Esse sono nate sotto l'impulso di una scuola di pensiero e di economisti di grande prestigio.

Chi volesse leggersi un libro di Fabrizio Barca, recentemente pubblicato, sulla storia del capitalismo italiano potrebbe studiare in quale spessore e in quali temperie, anche culturali, economisti come Beneduce e tutta la scuola di Nitti abbiano elaborato prima le teorie, e poi le esperienze delle partecipazioni statali.

Anche il secondo periodo di grande vitalità delle partecipazioni statali, caratterizzato dalla nascita dell'ENI, quello del secondo dopoguerra, è stato un momento importante della storia d'Italia. Poi sono cambiati il contesto internazionale, quello europeo, italiano e abbiamo avviato un'altra fase di dismissione e di riduzione complessiva dell'intervento dello Stato.

Adesso, attraverso qualche modesto trucco inserito di fretta, di notte, in un decreto legge pare si voglia aprire una nuova stagione delle partecipazioni statali. Ma allora consentitemi di ricordare una citazione che utilizzava spesso Marx e che, mi diceva l'amico Del Turco, proviene da Hegel. Marx diceva spesso che quando due episodi si presentano nella storia in forma simile, normalmente la prima volta assumono la forma di tragedia, la seconda la forma di farsa.

Queste partecipazioni statali che il ministro Tremonti ci sta proponendo sotto banco sono una caricatura, ma pericolosa. Tremonti le sta costruendo perché ha bisogno di puntellare il castello di carte che ha costruito in questo primo anno di Governo del centro-destra. Non gli tornano i conti, la finanza pubblica non quadra, non vanno bene le previsioni di incremento del PIL, a questo punto si spera, con un po' di finanza creativa e di trucchi contabili, di tenere in piedi per un po' di tempo ancora il marchingegno costruito in questo primo anno di Governo del centro-destra.

Qui ritorna la mia proposta paradossale. Siccome i rischi insiti per l'Erario in questa manovra sono gravissimi, propongo che si formuli un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare un decreto-legge che carichi le ipoteche di questi possibili costi sul patrimonio personale di Tremonti e Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco).*

CANTONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, prendo la parola per esprimere il parere complessivo favorevole del Gruppo Forza Italia sulle misure contenute in questo decreto-legge. Vorrei evidenziarne la sua complessità leggendo il titolo: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture».

Anch'io, come il senatore Grillotti, sono rimasto un po' sorpreso dalla piega che ha preso questa discussione, corretta, nell'ambito della quale la minoranza ha posto con giusta evidenza le preoccupazioni della difesa del patrimonio collettivo. Essa però ha ultimamente utilizzato dei toni come se questo patrimonio collettivo fosse realmente in mani pericolose.

Ho sentito, fra l'altro, affermazioni che mi sono dispiaciute, perché formulate da un senatore che stimo, come il riferimento al gioco delle tre carte e a trucchi. Ebbene, noi respingiamo categoricamente e non accettiamo che si possa parlare del Governo Berlusconi in questi termini, non tanto perché riteniamo di avere una eticità superiore agli altri, ma quantomeno perché quello immobiliare è un patrimonio storico della grande Repubblica italiana, peraltro presidiato da regole della Costitu-

zione, dal codice civile, da norme fondamentali che sovrintendono e controllano tutta l'attività dei Ministeri. Quindi sono degli allarmismi inaccettabili.

Questo decreto-legge non è una manovra correttiva dell'andamento dei conti dello Stato; raggruppa invece semplificazioni, come ha specificato il senatore Tarolli, delle procedure di controllo della spesa pubblica. Riteniamo che il provvedimento rappresenti una spinta notevole per il processo di modernizzazione del Paese e che sia uno strumento per il rilancio dello sviluppo della nostra economia.

In proposito, devo aprire un piccolo inciso perché sembra che l'attuale situazione internazionale di grave crisi sia ascrivibile al Governo in carica. Chi afferma queste cose sa di non dire la verità. Se è vero, come ha affermato il senatore D'Amico, che siamo su un buco planetario, occorre ricordare che il buco è stato creato dal centro-sinistra, l'attuale maggioranza lo ha ereditato. Se dobbiamo confrontarci con il buco enorme dei conti pubblici, si tratta di un problema ereditato dai precedenti Governi.

Non intendo fare polemica perché l'ora tarda non mi consente di dare risposte, che peraltro hanno dato puntualmente i senatori Tirelli e Tarolli; ma ricordo che questa legge aveva come obiettivo il manifesto elettorale della Casa delle libertà, che ha vinto e governa il Paese, ed è dunque in linea con la nostra strategia. Il nostro Paese è stato terribilmente frenato per rispettare i parametri di Maastricht; la carenza di infrastrutture sta penalizzando profondamente la nostra economia e la qualità della vita; stiamo accumulando ritardo rispetto ai nostri *partners* industriali.

È dunque necessario agire urgentemente per guadagnare il tempo che i precedenti Governi della sinistra hanno speso per rispettare il Trattato di Maastricht che, pur rappresentando un grandissimo successo per il nostro Paese, pesa in realtà sull'attuale Governo.

Dopo l'11 settembre tutte le economie dei Paesi industrializzati hanno subito un enorme freno. La Germania è in gran difficoltà; la Spagna soffre una notevole riduzione della crescita; la situazione del Medio Oriente è ben nota; l'Estremo Oriente è in grave crisi. La crisi internazionale dell'economia, che ha come baluardo e punto di riferimento gli Stati Uniti d'America, oggetto di pesantissime crisi di carattere finanziario con ribassi epocali nei listini a Wall Street e al Nasdaq, comporta inevitabilmente un rallentamento dell'economia.

Il tasso di crescita del prodotto interno lordo previsto al 2,3 per cento non sarà raggiunto, non già per le difficoltà dell'attuale Governo e per manovre che rientrano nella sua disponibilità, bensì per la situazione internazionale. Di ciò l'opposizione deve dare atto; deve avanzare critiche, tenendo conto di questo aspetto fondamentale.

È vero anche che il Governatore della Banca d'Italia, come ha detto nel suo ottimo intervento il senatore Turci, ha individuato la necessità di riforme strutturali; ma riteniamo, anche se provocatoriamente, che questo decreto-legge sia una sorta di riforma strutturale. Infatti, nel nostro Paese

non sono state realizzate privatizzazioni e, quando sono state realizzate, si è trattato di privatizzazioni birichine.

Nel nostro Paese non si è venduto nulla; non solo non si è riusciti ad evidenziare il valore storico, ma neppure a realizzare l'inventarizzazione del patrimonio dello Stato.

Noi riteniamo sia inaccettabile che si voglia parlare degli articoli 7 e 8 di questo decreto-legge, della Patrimonio dello Stato S.p.a e della Infrastrutture S.p.a, come di società che possono avere (in questa sede ho sentito affermare ciò e mi dispiace) un'eventuale malavitosità nel loro comportamento. Al riguardo, mi corre l'obbligo di fare i complimenti e ringraziare la sottosegretario Armosino ed i relatori Franco e Vizzini, non solo per la pazienza dimostrata (perché dovuta), ma anche per le puntuali risposte da loro fornite.

Ricordo che queste società non saranno gestite dal Ministro dell'economia (il senatore Del Turco con la sua sempre acuta osservazione ha evidenziato l'insorgere di un potere eccezionale acquisito con il raggruppamento di tre Ministeri) ma da galantuomini, da persone che servono lo Stato da decenni.

Probabilmente il ragioniere dello Stato, professor Monorchio, sarà designato a presiedere la Infrastrutture S.p.a.. Con la sua correttezza e serietà nel valutare i conti pubblici è andato bene per molti anni, collaborando con i Governi della sinistra; nel momento in cui egli si appresta a gestire la Infrastrutture S.p.a, voi avete perplessità circa un'eventuale malavitosità di queste aziende?

TURCI (*DS-U*). Le abbiamo sulla struttura, non su Monorchio!

CANTONI (*FI*). Questo è grave, senatore Turci. Lei sa benissimo che apprezzo molto i suoi interventi, ma non possiamo accettare le osservazioni eccessivamente severe avanzate.

La normativa in discussione e, soprattutto, la Costituzione, il codice civile, il codice morale ed etico dell'attuale Governo escludono, senza alcun dubbio, ogni possibilità di manomissione del patrimonio storico, culturale ed artistico nazionale.

Il nostro è un gran bel Paese; il Governo Berlusconi e i Ministri che lo compongono lo preserveranno e, addirittura, lo miglioreranno. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario D'Alì per riferire, come richiesto, sul grave fatto criminoso accaduto oggi pomeriggio nei pressi di Roma.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Informo l'Assemblea che alle ore 16,15, in frazione Santa Maria delle Mole del comune di Roma... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che vogliono allontanarsi di farlo con una certa tempestività. Sarebbe preferibile che chi rimane in Aula ponesse il Governo nella condizione di esporre, su un fatto così grave, le notizie a sua disposizione.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Alle ore 16,15 in frazione Santa Maria delle Mole del comune di Roma tre rapinatori, dopo aver sfondato con un fuoristrada la vetrata esterna della locale agenzia della Banca Popolare del Lazio stavano portando a termine una rapina ai danni della stessa agenzia. Una pattuglia di carabinieri in servizio di vigilanza nella zona si accorgeva dell'avvenuta effrazione della vetrata, intuiva il pericolo in atto e raggiungeva le due uscite dell'agenzia bancaria. Il brigadiere Sandro Sciotti, nel raggiungere l'uscita di sicurezza, ingaggiava un conflitto a fuoco con i rapinatori e veniva colpito al torace da un colpo di pistola calibro 7,65 stramazando al suolo. I rapinatori fuggivano a bordo di altra autovettura. Il carabiniere veniva d'urgenza tra-

sportato all'ospedale di Marino dove purtroppo veniva dichiarato clinicamente morto. Il brigadiere Sciotti, 40 anni, lascia la coniuge e i due figli.

Alla famiglia e all'Arma dei carabinieri il Governo esprime il suo profondo cordoglio per la perdita della giovane eroica vita, stroncata da mano criminale nel puntuale adempimento del dovere di fedeltà e dedizione allo Stato e ai suoi cittadini.

Presidenza del presidente PERA

(Segue D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno). Una battuta di ampie proporzioni è tuttora in corso nella zona dell'episodio criminoso nell'obiettivo di poter immediatamente assicurare alla giustizia gli assassini.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario D'Alì.

Esprimo ai familiari del carabiniere caduto e all'Arma dei carabinieri il cordoglio dell'Assemblea e mio personale.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01976 sull'INPS, depositata presso l'Assemblea martedì 16 aprile 2002.

Si tratta di capire come funziona questo istituto pubblico, al cui interno operano più di 950 comitati e commissioni centrali e periferiche, di cui fanno parte oltre 7.500 componenti e il cui costo, solo per questo, ammonta a più di circa 21 milioni di euro all'anno. Sollecito, pertanto, il Governo a rispondere al più presto a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 giugno 2002**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9).

– CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).

– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).

– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).

– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).

– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

La seduta è tolta (*ore 19,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (1425)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «non tributaria» sono inserite le seguenti: «, anche degli enti territoriali.».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «regolamento emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 1, capoverso 1, le parole: «testo unico delle imposte sui redditi, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «è ridotto» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2002,»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro»;

al comma 3, le parole: «in Italia o» sono soppresse;

al comma 4, dopo la parola: «riunioni» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 5, le parole: «il 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento»;

al comma 6, dopo la parola: «riunioni» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 8, primo periodo, le parole da: «ad un anno nel 2002» fino a: «2003» sono sostituite dalle seguenti: «a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004»;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività

produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis »;

al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «farmaci» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,» e dopo le parole: «di pubblicità,» sono inserite le seguenti: «dopo l'indicazione del marchio,»; al secondo periodo le parole: «non superiore all'80 per cento di quello» sono sostituite dalle seguenti: «uguale a quello»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonchè, in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Finanziamento della spesa sanitaria*). – 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, in-

clusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:

a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonchè la completa utilizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base

del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere con-

fermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione».

All'articolo 5:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: *a)* della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia; *b)* della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; *c)* dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; *d)* della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; *e)* dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; *f)* dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; *g)* delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; *h)* del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

All'articolo 6:

al comma 6, le parole: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «alienazione del patrimonio dello Stato» *sono inserite le seguenti:* «e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici»;

al comma 2, le parole: «1.000.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.000.000 di euro»;

al comma 3, secondo periodo, le parole da: «esclusivamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «per legge» sono soppresse; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19»;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi''»;

al comma 12, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «esclusivamente a titolo oneroso»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.».

All'articolo 8:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «e può» fino alla fine del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa»;

al comma 2, le parole: «è disposta» sono sostituite dalle seguenti: «può essere disposta» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468»;

al comma 3, primo periodo, lettera a), dopo le parole: «grandi opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «, purchè suscettibili di utilizzazione economica»; al terzo periodo, dopo le parole: «assumere partecipazioni,» sono inserite le seguenti: «che non dovranno essere di maggioranza nè comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «I finanziamenti di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico»; al nono periodo, le parole: «al comma 10 dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 10 e 12 dell'articolo 7»; dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti»; all'ultimo periodo, le parole: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla società si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia»; il quinto periodo è soppresso;

al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» la parola: «del» è soppressa;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture».

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonchè del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonchè le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione

della società di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis*, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera *c*) del comma 1-*bis*.

I-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

I-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

- a) il secondo comma dell'articolo 14;
- b) l'articolo 15.

I-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, lettera *c*), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo»;

al comma 2, le parole: «interamente controllate» sono sostituite dalle seguenti: «interamente possedute, direttamente o indirettamente»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1"»;

*al comma 5, capoverso 3-*bis*, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

«TABELLA A
(Articolo 4-bis, comma 6)

(Importi in euro)

REGIONI	Somme spettanti Anno 2000	Somme spettanti Anno 2001	Acconto 2000	Acconto 2001	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti	Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Piemonte	118.785.086,79	296.279.960,96	59.392.543,40	74.069.990,24			
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lombardia	238.603.087,38	593.452.359,43	119.301.543,69	148.363.089,86			
P.A. Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00			
P.A. Trento	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veneto	118.268.629,89	293.052.621,79	59.134.314,95	73.263.155,45			
Friuli V. G.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liguria	48.030.491,62	121.843.544,55	24.015.245,81	30.460.886,14			
E. Romagna	111.038.233,30	279.916.540,57	55.519.116,65	69.979.135,14			
Toscana	97.610.353,93	248.106.410,78	48.805.176,97	62.026.602,69			
Umbria	22.724.103,56	57.953.178,02	11.362.051,78	14.488.294,50			
Marche	39.250.724,33	99.017.182,52	19.625.362,17	24.754.295,63			
Lazio	136.344.621,36	332.769.706,70	68.172.310,68	83.192.426,68	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94
Abruzzo	34.602.612,24	85.935.845,72	17.301.306,12	21.483.961,43			
Molise	8.779.767,28	21.989.185,39	4.389.883,64	5.497.296,35			
Campania	144.091.474,85	330.974.502,52	72.045.737,43	82.743.625,63			
Puglia	101.742.009,12	233.631.673,27	50.871.004,56	58.407.918,32			
Basilicata	16.526.620,77	38.406.833,76	8.263.310,39	9.601.708,44			
Calabria	52.678.603,71	124.723.308,22	26.339.301,86	31.180.827,05			
Sicilia	75.402.707,27	182.285.011,90	37.701.353,64	45.571.252,98			
Sardegna	29.954.500,15	72.409.323,08	14.977.250,08	18.102.330,77			
TOTALE	1.394.433.627,55	3.412.747.189,18	697.216.813,82	853.186.797,30	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.)

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimonio dello Stato S.p.a.».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi».

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.

12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a presentare annualmente al Parlamento, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione sulle attività della società "Patrimonio dello Stato s.p.a." inerente, in particolare, alle modalità di gestione dei beni ad essa conferiti nonché al rispetto degli indirizzi strategici di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

(*) Accolto dal Governo.

G7.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a garantire che gli indirizzi strategici della società "Patrimonio dello Stato s.p.a." siano stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità di tutela ed alla destinazione dei beni di cui all'articolo 7, del provvedimento in esame, nonché d'intesa con regioni ed enti locali interessati per territorio.

G7.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a stabilire gli indirizzi strategici della società "Patrimonio dello
Stato s.p.a.", d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali.

G7.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante dispo-
sizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a non trasferire, alienare o cartolarizzare beni di rilevanza culturale o
ambientale appartenenti a regioni ed enti locali.

G7.104

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN,
RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425 di conversione del
decreto-legge n. 63 del 2002,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 7 del provvedimento in esame prevede
che siano trasferiti al Patrimonio dello Stato spa diritti pieni o parziali
sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e co-
munque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello
Stato,

impegna il Governo:

ad escludere dal trasferimento in questione i beni demaniali le cui funzioni sono già state trasferite o vengono trasferite alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del successivo decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei successivi decreti di attuazione, nonché dei beni consegnati o da consegnare o da trasferire alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione, e dei beni oggetto di intese istituzionali di programma e di accordi di programma quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

a prevedere che il trasferimento di beni di particolare valore paesaggistico e ambientale sia effettuato di intesa con il Ministro dell'Ambiente e con il coinvolgimento degli enti territoriali.

(*) Accolto dal Governo.

G7.105

CADDEO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, realizzazione del sistema di formazione dei costi dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazione, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

visto l'articolo 7 che istituisce una società per azioni "Patrimonio dello Stato Spa", a cui possono essere trasferiti diritti pieni e parziali sui beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile e del demanio dello Stato;

considerato che questi beni possono essere alienati e cartolarizzati;

considerato che l'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna, prevede che la regione "nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali;

considerato che l'Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile del 1999, sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della regione, prevede un Accordo di Programma Quadro per trasferire alla regione i beni patrimoniali e demaniali dismessi in questi cinquant'anni e non più necessari allo Stato,

impegna il Governo:

a non trasferire alla società "Patrimonio dello Stato Spa" i beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni demaniali dello Stato localizzati nel territorio della Sardegna; sottoscrivere l'accordo di Programma Quadro, previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile del 1999, per trasferire al patrimonio ed al demanio regionale i beni patrimoniali e demaniali dismessi".

G7.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire alla società "Patrimonio dello Stato spa" beni immobili di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, solo previo parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dei beni e delle attività culturali.

G7.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire alla società "Patrimonio dello Stato spa" beni di particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico, esclusivamente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con gli enti locali interessati.

G7.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad adottare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento al fine di stabilire tempi, modi e limiti del trasferimento dei beni di particolare valore artistico e storico alla "Patrimonio dello Stato spa". Il regolamento dovrà altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nel titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, potranno essere trasferiti.

G7.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a condizionare il trasferimento alla "Patrimonio dello Stato spa" dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 400, alla presentazione da parte della società stessa di un progetto di tutela degli stessi, garantendone le finalità e la fruizione pubblica, sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

G7.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a disporre che i beni di rilevanza storico artistica eventualmente trasferiti alla società "Patrimonio dello Stato spa" tornino nella disponibi-

lità diretta dello Stato qualora risulti attenuato il regime di tutela e salvaguardia degli stessi.

G7.111

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a disporre che i beni di rilevanza storico artistica ed archeologica eventualmente trasferiti alla società "Patrimonio dello Stato spa" non possano dalla stessa essere trasferiti a qualunque titolo alla società "Infrastrutture spa".

G7.112

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad acquisire, per tutte le eventuali operazioni riguardanti beni immobili di rilevanza naturalistica ed ambientale, l'intesa preventiva con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

G7.113

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

nell'attuazione della presente legge, ad acquisire l'intesa del Ministero dei beni ed attività culturali per le operazioni riguardanti i beni di interesse paesaggistico.

G7.114

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad escludere il trasferimento alla società "Patrimonio dello Stato spa" dei beni del demanio marittimo, lacustre e fluviale.

G7.115

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

deve essere mantenuta sotto stretto controllo l'area delle partecipazioni pubbliche, in quanto senza controllo vi è la naturale tendenza alla sua espansione. Ciò è fonte di sperpero di danaro pubblico, non solo perché ci sono decenni di storia che lo confermano, ma anche perché: da un lato trattasi quasi sempre di partecipazioni di redditività insufficiente o negativa, dall'altro vi è concorrenza sleale sul mercato, ed infine vi è sempre la possibilità di una commistione di interessi "pubblico-privato" a danno del pubblico. Il concetto di fondo che va ribadito è che il danaro che i cittadini pagano sotto forma di tasse non deve più andare in aziende pubbliche, perché lì viene molto probabilmente sperperato;

deve essere posto l'obiettivo esplicito di "non crescita" dell'area delle partecipazioni pubbliche e che tale "non crescita" si concretizza attraverso due ovvie indicazioni cogenti;

valutato che questo è l'obiettivo esplicito e che gli indirizzi non possono che portare a tre positivi risultati: aziende meglio gestite, aziende meglio comprate, aziende meglio vendute;

per le partecipazioni pubbliche non esiste alcun elenco completo od alcun rendiconto globale;

valutato altresì che tale operazione è semplice da attuarsi, se si costruisce un "registro centrale telematico delle partecipazioni azionarie".

Considerato che tale registro si può costruire molto rapidamente utilizzando le strutture telematiche CONSOB. Ogni azienda, pena la nullità degli atti del rispettivo consiglio, riempie una scheda via *internet* con tutti gli elementi necessari: l'operazione è conclusa immediatamente.

Tale registro, consultabile in rete da parte di ogni cittadino od ente interessato, permette poi al Ministro dell'economia e delle finanze di illustrare annualmente al Parlamento con grande precisione l'andamento del-

l'area delle aziende pubbliche facendo conoscere in dettaglio al Parlamento che l'area delle aziende pubbliche è sotto controllo, e che non è in espansione.

Considerato altresì che deve essere posto l'obiettivo di riorganizzare la vigilanza e l'esercizio dei poteri di indirizzo dell'azionista "Stato" sulle aziende ancora partecipate e che l'azione di vigilanza e di indirizzo deve spettare all'amministrazione competente, sempre nel rispetto delle indicazioni cogenti e il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze deve essere quello del controllo con la nomina dei revisori,

impegna il Governo a:

realizzare entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge in collaborazione con la CONSOB il registro telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche.

G7.116

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 63 del 2002, premessa l'esigenza di evitare l'ampliamento dell'area pubblica sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare che le partecipazioni in imprese,

impegna il Governo:

a presentare annualmente al Parlamento, allegato alla Relazione previsionale e programmatica, l'elenco delle partecipazioni azionarie pubbliche possedute da Amministrazioni rientranti tra quelle cui si riferiscono i vincoli di bilancio previsti dagli accordi di Maastricht.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G7.117

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, LABELLARTE, MARINO

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1425, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premesso:

che il comma 3 dell'articolo 7 del decreto in conversione ammette la possibilità del trasferimento a titolo gratuito della totalità delle azioni di

"Patrimonio dello Stato spa", o di parte di esse, ad altre società di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detenga direttamente l'intero capitale sociale;

che il comma 12 dell'articolo 7 prevede che i beni della "Patrimonio dello Stato spa" possano essere trasferiti alla società "Infrastrutture spa" esclusivamente a titolo oneroso,

impegna il Governo:

a definire gli indirizzi strategici di cui all'articolo 7 comma 4, per l'attività della società "Patrimonio dello Stato spa", attraverso l'adozione di un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in sede di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 7, comma 10, e dall'articolo 8, comma 4, nonché in sede di adozione del regolamento di cui al presente ordine del giorno, ad indicare espressamente la tipologia delle società verso le quali è ammesso il trasferimento di azioni della "Patrimonio dello Stato spa", ai sensi dell'articolo 7, comma 3, fermo restando che la società "Infrastrutture spa" non può nè potrà comunque essere ammessa a tale trasferimento in considerazione della sua natura giuridica, come definita all'articolo 8 del decreto in conversione. In particolare:

a) la società "Infrastrutture spa" non può essere considerata come direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, essendo il suo patrimonio inizialmente detenuto, per la sua totalità, dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) la società "Infrastrutture spa" può essere partecipata da soggetti terzi ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e, come tale, il suo capitale sociale non può comunque essere integralmente posseduto o controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) fra i beni della "Patrimonio dello Stato spa" ammessi al trasferimento a titolo oneroso alla società "Infrastrutture spa", ai sensi dell'articolo 7, comma 12, non possono ritenersi incluse le relative quote azionarie.

G7.118

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a far partecipare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla definizione degli indirizzi strategici della società "Patrimonio dello Stato spa" e della società "Infrastrutture spa" per quanto riguarda i beni di rilevanza naturalistica o collocati in aree protette.

G7.119

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti;

impegna il Governo:

a sottoporre le attività delle società di cui agli articoli 7 e 8 alla periodica verifica da parte del Parlamento e dei Ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G7.120

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a compiere operazioni di trasferimento, cartolarizzazione e alienazione di beni culturali ed ambientali appartenenti al patrimonio dello Stato, esclusivamente previa intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

a tutelare la proprietà immobiliare dello Stato nelle aree protette;

a garantire che in attuazione del presente decreto-legge non siano effettuate operazioni di sdemanializzazione nonché successive sanatorie di abusi commessi su immobili collocati in aree protette o aree demaniali.

G7.121

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata "Patrimonio dello Stato spa", alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata "Infrastrutture spa", alla quale la società "Patrimonio dello Stato spa" potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azioni privati;

impegna il Governo:

a non compiere operazioni di trasferimento, cartolarizzazione o alienazione di monumenti storici ed aree archeologiche.

G7.122

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del
2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a rispettare i requisiti giuridici e le finalità proprie dei beni pubblici e demaniali e ad osservare le disposizioni generali in materia di contabilità, demanio e patrimonio dello Stato.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G7.123

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a non trasferire alle società di cui agli articoli 7 ed 8 i diritti, anche parziali, sui beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

G7.124

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire i beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o comunque solo qualora la società "Patrimonio dello Stato spa", la società "Infrastrutture spa" e le società da questa controllate, abbiano presentato ai Ministri dei beni ed attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio apposite proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, tutela e conservazione dei beni in questione.

G7.125

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell'applicazione del presente decreto, i vincoli esistenti su beni demaniali, naturali o ambientali.

G7.200 (già em. 7.500)

IL RELATORE VIZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a far sì che:

siano comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche;

il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali sia effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso;

qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorra l'assenso del Ministro dell'ambiente e del territorio.

(*) Accolto dal Governo.

G7.127

IZZO, AZZOLLINI, GRILLOTTI, VIZZINI, FERRARA, ZORZOLI, NOCCO, LAURO, CICCANTI, GRECO, IOANNUCCI, D'IPPOLITO, GENTILE, MORRA, GIULIANO, D'AMBROSIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 63/2002 A.S. 1425,

premesso che:

le società di cui agli articoli 7 e 8 costituiscono un veicolo per il rilancio dello sviluppo economico e per il finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche;

considerato che:

in virtù del principio di addizionalità contenuto nel disegno di legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" all'art.12 è stabilito il principio che almeno il 30 per cento delle risorse ivi previste devono essere destinate al Mezzogiorno con riferimento alla ripartizione territoriale di tutte le spese in conto capitale della Pubblica Amministrazione e degli enti appartenenti alla componente allargata del Settore Pubblico;

gli impegni relativi al principio di addizionalità sono stati altresì assunti, anche in sede di Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, con la Commissione Europea con riguardo all'utilizzo delle risorse comunitarie,

impegna il Governo:

a dare impulso affinché almeno il 30 per cento delle spese in conto capitale effettuate da Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a. rispettino il principio di addizionalità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrut-

ture S.p.a.»; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: *a)* finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica; *b)* concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera *b)*, sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai

portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b*) e *c*), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le ope-

razioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili)

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipar-

timento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonchè del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonchè le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*quinquies*. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

- a) il secondo comma dell'articolo 14;
- b) l'articolo 15.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1».

5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE E ORDINI DEL
GIORNO DECADUTI

8.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.2

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, VERALDI, FABRIS

Sopprimere l'articolo.

8.3

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE
PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI, MARINI

Sopprimere l'articolo.

8.100

ACCIARINI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.

8.101

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

8.102

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1.

8.103

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "anche con atto unilaterale".

8.104

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per azioni", aggiungere le seguenti: "interamente pubblica".

Conseguentemente, al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: "né è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

8.105

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile".

8.4

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Infrastrutture spa ha ad ogni effetto natura di ente pubblico ed è soggetto all'obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato".

8.106

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Infrastrutture spa ha ad ogni effetto natura di ente pubblico ed è soggetto ad obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato".

8.5

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

8.6

D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, FABRIS, VERALDI, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: "e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa".

8.7

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: "ne è ammesso" fino alla fine del comma.

8.8

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, CADDEO, MORANDO, PASQUINI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, FABRIS, VERALDI

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: "ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

8.107

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: "ne è ammesso" fino alla fine del comma.

8.10

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

8.11

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, D'AMICO,
GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Sopprimere il comma 2.

8.108

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

8.12

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le infrastrutture strategiche e le grandi opere pubbliche possono realizzarsi esclusivamente con capitale privato e senza alcun onere per lo Stato. Per esse è in ogni caso obbligatoria, ai fini della presente legge, la preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 42/2001/CE".

8.13

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Lo Stato non può costituire garanzia per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3".

8.109

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, prima delle parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "Previa approvazione del Consiglio dei ministri".

8.110

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "può essere disposta" con le seguenti: "è vietata".

8.111

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "può essere disposta", inserire la seguente: "motivatamente".

8.112

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché".

8.200

FABRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Tutte le garanzie finanziarie concesse a qualsiasi titolo dalla Infrastrutture spa per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, in un registro telematico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di istituzione e di accesso al registro telematico delle garanzie di cui al presente comma, prevedendo espressamente la sua libera consultabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241".

8.14

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "lettera b)".

8.113

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'entità della garanzia è commisurata alle disponibilità di un apposito Fondo, istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma, alimentato dagli utili netti della Cassa depositi e prestiti, dalle plusvalenze generate dalla valorizzazione di cespiti trasferiti dalla società di cui all'articolo 7 della presente legge, da allocazioni finanziarie annualmente disposte da leggi di bilancio. Le disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente, qualora non utilizzate, potranno confluire sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge n. 432 del 1993".

8.114

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

8.115

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "e altri intermediari finanziari".

8.116

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "e altri intermediari finanziari", aggiungere le seguenti: "e per un importo non superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento".

8.117

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "a) e".

8.15

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: "a) finanzia" fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: "finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità".

8.118

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: "sotto qualsiasi forma".

8.119

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, lettera a) sopprimere la parola: "grandi".

8.120

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: "grandi opere pubbliche" aggiungere le seguenti: ", individuate nel Documento di programmazione economico e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001".

8.16

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "senza finanziamenti o garanzie dello Stato".

8.17

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.18

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e b)".

8.121

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e b)".

8.122

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) concede finanziamenti a soggetti pubblici finalizzati in particolare:

a) all'aumento di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale e convenzionato;

b) alla lotta allo spreco e alla dispersione delle risorse idriche;

- c) alla riforestazione del territorio nazionale;
- d) a piani di difesa del suolo che affrontino in maniera concreta il dissesto idrogeologico del territorio;
- e) alla realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche".
-

8.123

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: "sotto qualsiasi forma".

8.124

ACCIARINI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"c) La società Infrastrutture spa finanzia lo sviluppo della attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale.

La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, trasferiti allo Patrimonio dello Stato spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllare, sul totale di tutti i beni trasferiti.

I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazioni di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e la attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale".

8.206

FABRIS

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "investimenti per lo sviluppo economico" inserire le seguenti: "c) concede finanziamenti per le opere strategiche individuate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001,".

8.125

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8.207

FABRIS

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le garanzie eventualmente prestate dalla Infrastrutture spa sui beni immobili trasferiti dalla Patrimonio dello Stato spa devono riguardare l'esecuzione di opere infrastrutturali che insistono nella regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia".

8.20

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

8.126

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: "altresì assumere partecipazioni" fino a: "detenere immobili e".

8.127

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "detenere immobili" inserire le seguenti: "a uso non residenziale".

8.128

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: "o accessoria".

8.129

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "È preclusa" con le seguenti: "È vietata".

8.130

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, FABRIS, CASTELLANI, VERALDI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La società Infrastrutture spa predispone annualmente una relazione sugli interventi realizzati da presentare ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono a trasmetterle alle competenti commissioni parlamentari".

8.21

PASQUINI, CADDEO, TURCI, MORANDO, BONAVITA, BRUNALE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma".

8.22

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma".

8.131

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 4.***8.23**

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società".***8.132**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, FABRIS, VERALDI

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società".***8.133**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "Con uno o più decreti" con le seguenti: "Con decreto".***8.25**

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,".

8.26

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,".

8.134

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: "previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti".

8.135

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: "previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti".

8.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: ", d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,".

8.136

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

8.28

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere concessi" aggiungere le seguenti: "esclusivamente a favore di soggetti pubblici".

8.29

MORANDO, D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, FABRIS, VERALDI, CADDEO, PASQUINI

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.30

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.208

FABRIS

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico" con le seguenti: "degli enti territoriali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale".

8.137

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: "salva" fino alla fine del periodo.

8.138

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole da: "La società può destinare i propri beni e diritti..." fino alla fine del periodo.

8.32

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 4, sopprimere le parole: "Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7".

8.33

D'AMICO, MORANDO, RIPAMONTI, CADDEO, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, FABRIS, VERALDI, PASQUINI, TURCI, BONAVITA

Al comma 4, sopprimere le parole: "Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7".

8.139

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "le cessioni di beni in favore delle società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato, sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7.

8.34

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società Patrimonio spa non può trasferire alla Infrastrutture spa, beni di rilevanza artistica, storica, culturale e ambientale".

8.140

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 5.***8.35**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Alle società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130".

8.141

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 6.***8.36**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,".

8.37

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,".

8.142

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,".

8.38

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "finanze", aggiungere le seguenti: "in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

8.39

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8.143

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8.144

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 7.

8.209

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, "previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del consiglio di Stato".

8.40

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti".

8.41

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti".

8.145

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ", previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti".

8.146

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 8, sopprimere la parola: "applicabili".

8.147

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 9.

8.43

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole da: "se non" fino alla fine del comma.

8.148

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 9, sopprimere le parole da: "se non" fino alla fine del comma.

8.149

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 10.

8.44

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, GIARETTA, PASQUINI, BONAVITA, MORANDO, CADDEO, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: "Le cessioni" fino alla fine del comma.

8.45

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: "Le cessioni" fino alla fine del comma.

8.150

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "ad esse relativi" aggiungere la seguente: "non".

8.151

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: "Non".

8.152

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: "non".

8.153

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 10, sopprimere il quinto periodo.

8.46

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio dello Stato trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa possono essere oggetto unicamente di attività di valorizzazione e gestione, nel rispetto delle tutele e dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa possono essere oggetto di alienazione".

8.154

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 11.

8.47

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 11, con il seguente: "La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti".

8.48

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, FABRIS, VERALDI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: "del Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del comma, con le seguenti: "della Banca d'Italia".

8.210

FABRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. La società Infrastrutture spa presenta annualmente una relazione sugli interventi realizzati ai Ministri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, che provvedono a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari".

8.155

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 12.

8.156

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 12-bis.

8.157

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

"12-bis. La società Infrastrutture spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere".

8.50

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"12-ter. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo".

G8.1

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 63 del 2002;

valutato il parere favorevole con osservazioni espresso dalla commissione Lavori pubblici, comunicazioni;

valutata altresì l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Registro delle Garanzie consultabile, secondo le norme previste dalla legge n. 241 del 1990, nel quale siano obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla costituenda società Infrastrutture spa per la realizzazione di opere pubbliche,

impegna il Governo:

alla realizzazione entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, del Registro delle Garanzie secondo le indicazioni richiamate in premessa.

G8.2

MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA, STIFFONI, TIRELLI, VANZO

Il Senato,

in occasione dell'esame del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

premesso che:

il decreto-legge contiene all'articolo 8 l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di costituire la società "Infrastrutture spa", deputata a finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, nonché a concedere finanziamenti finalizzati allo sviluppo economico;

gli obiettivi che la società dovrà perseguire sono di grande interesse nazionale, tanto che l'operatività della società sarà determinata dalle linee direttrici del Ministro dell'economia e delle finanze;

in merito alla raccolta delle provviste finanziarie mediante emissione di titoli e assunzione di finanziamenti, la società è sottoposta alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e si applicheranno le norme compatibili del titolo V del testo unico delle leggi in materia creditizia;

considerato che:

i risultati attesi dal conseguimento dei compiti istituzionali affidati alla società "Infrastrutture" sono determinati per lo sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti affinché il Parlamento sia informato sull'operato della costituenda società, mediante una relazione sulla gestione economica e finanziaria della stessa da trasmettere annualmente.

G8.3

EUFEMI, BOREA, MELELEO, IERVOLINO

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 8, comma 3, lettera *b*), prevede che la società Infrastrutture Spa può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico;

considerato che la genericità del fine, che potrebbe consentire interventi per le finalità più diverse; tenuto conto della mancanza di qualsiasi limite ai concedendi finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere limiti operativi puntuali per la società Infrastrutture Spa, consentendo alla stessa:

di concedere garanzie per le finalità di cui alla lettera *a*) di cui allo stesso comma 3,

di acquisire partecipazioni solo se queste siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche;

di acquisire immobili dello Stato dalla società Patrimonio Spa di cui all'articolo 7 dell'A.S. 1425;

di esercitare ogni altra attività strumentale connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali tra le quali l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, dei prestiti BEI e di altre fonti finanziarie comunitarie

di precludere alla società Infrastrutture Spa attività di investimento o partecipazioni o finanziarie diverse da quelle alla cui lettera *a*) del comma 3 all'articolo 8;

di precludere altresì alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

8.0.100

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L'accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

8.0.101

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, FABRIS, VERALDI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie. In tale registro sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse per la realizzazione di opere pubbliche. Un apposito decreto del Ministro dell'economia precisa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di funzionamento del citato re-

gistro. Il registro deve poter essere consultato via Internet da ogni operatore interessato".

9.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.100

CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, D'AMICO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

9.101

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

9.2

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La cartolarizzazione non può essere effettuata per il Colosseo, la Fontana di Trevi, gli Scavi di Pompei, gli Uffizi, l'Arena di Verona e la Reggia di Caserta".

9.4

LABELLARTE, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il personale finora adibito alle attività di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 esuberante, rispetto alle occorrenze delle stesse, al progredire delle chiusure delle liquidazioni è destinato ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze".

Sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri di

efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessione di aziende, cessione di crediti in blocco prosoluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni l'ispettorato può chiedere il parere dell'avvocatura dello Stato. L'ispettorato può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404".

Al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimere il comma 1-*sexies*.

9.5

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

9.200

LABELLARTE

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il personale finora adibito alle attività di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 esuberante, rispetto alle occorrenze delle stesse, al progredire delle chiusure delle liquidazioni è destinato ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze".

9.6

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il personale finora adibito alle attività di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956, esuberante rispetto alle occorrenze stesse, al progredire delle chiusure della liquidazione è destinato ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze".

9.7

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI

Al comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, può compiere qualsiasi atto di diritto privato, incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessione di aziende, cessione di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni l'Ispettorato chiede il parere dell'avvocatura generale dello Stato. L'Ispettorato può anche rinunciare ai crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956".

9.201

LABELLARTE

Al comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessione di aziende, cessione di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni l'Ispettorato chiede il parere dell'avvocatura generale dello Stato. L'Ispettorato può anche rinunciare ai crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404".

9.102

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1-bis, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: "o indirettamente" fino alla fine del periodo con le seguenti: "controllata dallo Stato".

9.103

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1-bis, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: "Sulla base di criteri" fino alla fine della lettera.

9.8

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

9.202

LABELLARTE

Al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

9.104

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: "con i poteri previsti" fino alla fine del comma.

9.105

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1-quater.

9.203

LABELLARTE

Sopprimere il comma 1-sexies.

9.9

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448" con le seguenti: "dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

9.10

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "per 40,822 milioni di euro" fino alla fine del periodo con le seguenti: "per 93,290 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".

9.13

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, al capoverso 7-bis, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "80 per cento, garantendo l'acquisto del 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita" indi, aggiungere, in fine le seguenti: "Nel caso in cui la non totalità dei conduttori partecipi all'acquisto, è garantita la permanenza di coloro che non hanno partecipato all'acquisto, mediante rinnovo del contratto per il periodo previsto dall'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978".

9.106

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, al capoverso 7-bis, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "80 per cento" indi, aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso in cui la non totalità dei conduttori partecipi all'acquisto, è garantita la permanenza di coloro che non hanno partecipato all'acquisto, mediante rinnovo del contratto per il periodo previsto dall'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978".

9.107

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, al capoverso 7-bis, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "80 per cento" indi, aggiungere, in fine, le seguenti: "tenendo conto delle delibere comunali e regionali emanate a tutela delle botteghe storiche e alberghi del centro storico".

9.108

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 5.

G9.1

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, CUTRUFO

Il Senato,

considerato che le modifiche apportate all'articolo 9 con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies del disegno di legge n. 1425 per la conversione con modifiche del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63 in materia di liquidazione e finanziamento di Enti pubblici e di Società interamente controllate dallo Stato sono dichiaratamente finalizzati ad estinguere rapidamente e definitivamente gli enti pubblici soppressi dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, ed il loro relativo contenzioso ancora pendente.

Valutato che per il raggiungimento di questo obiettivo all'Ispettorato generale per la liquidazione degli Enti disciolti istituito dalla citata legge e facente parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verrebbe tolto ogni potere di alienazione e gestione degli enti soppressi e delle società connesse demandatigli dagli articoli 10 della legge istitutiva ed 1 comma 40 legge n. 537 del 1993, nonché delle facoltà di alienazione degli stessi e dei relativi immobili;

valutato altresì che l'intera struttura dell'Ispettorato generale di circa 250 dipendenti verrebbe nella pratica eliminata e gli stessi assegnati a differenti attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i poteri gestionali, sottratti da ogni vincolo di legge ed in precedenza attribuiti all'Ispettorato, verrebbero trasferiti ad una identificanda società di diritto privato, controllata direttamente od indirettamente dallo Stato, che dovrebbe avvalersi della difesa ed assistenza esclusiva dell'Avvocatura generale e con facoltà di chiederne consulenza per le transazioni, restando titolare dei rapporti il Ministero dell'economia e delle finanze; ugualmente una società con le menzionate caratteristiche gestirebbe liquidazioni gravemente deficitarie o liquidazioni per le quali è opportuna una

gestione liquidatoria distinta da individuarsi dalla ragioneria generale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, consentendo di limitare la responsabilità dello Stato entro il saldo attivo della liquidazione, con un costo di 1,5 milioni di Euro annuo da gravare a partire dal 2002 sul "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i primi destinatari dei menzionati emendamenti sarebbero l'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società possedute direttamente od indirettamente dall'EFIM in eguali condizioni, oggetto del rinnovo della garanzia dello Stato per i creditori, riportato all'emendamento n. 2.

Valutato che la facoltà di alienare gli enti soppressi e le aziende ed immobili propri e delle società collegate ad una società controllata direttamente od indirettamente dallo Stato eliminerebbe nella pratica il potere di controllo e gestione del Ministero dell'economia e delle finanze per qualsiasi atto dispositivo o gestionale di cui beneficerebbe esclusivamente dei risultati, vanificando anche la facoltà concessa dall'articolo 1-bis lettera a) alla Ragioneria generale per la vendita degli immobili ed il risultato della liquidazione.

Valutato che lo smantellamento della struttura di circa 250 addetti per le liquidazioni *ex lege* n. 1404 del 1956 disperderebbe un patrimonio funzionale e di esperienza non ricostruibile e porrebbe a carico del Ministero dell'economia e delle finanze un onere per la gestione della nuova società almeno equivalente e ben superiore ad euro 1,5 miliardi previsto dall'emendamento 1-bis *sexies*, con la conseguente mancanza di copertura finanziaria per la spesa.

Valutato che l'istituzione di questa società privata creerebbe in pratica un nuovo Ispettorato, privo però di competenza e di controllo gerarchico e funzionale della gestione.

Valutato che il solo trasferimento delle funzioni e delle competenze a detta società paralizzerebbe per lungo tempo sia l'Ispettorato cedente che la società cessionaria e quindi la gestione della liquidazione degli enti sciolti.

Valutato che in sede giudiziale l'introduzione di un nuovo gestore titolare delle liti, appunto la società controllata dallo Stato, comporterebbe ulteriori e nefasti effetti dilatori in sede giudiziale, in quanto, tutti i giudizi si interromperebbero *ex lege*, dovendosi la nuova società costituire in tutti i processi civili, penali ed amministrativi per affermare la propria successione a titolo particolare ex articolo 111 c.p.c. addizionalmente alle interruzioni d'ufficio disposte dai Giudici e relative procedure di riassunzione.

Valutato che è stato proprio il Ministero del tesoro, con l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a pretendere che l'articolo 11 della legge 1404/56 venisse modificato consentendo all'Ispettorato di rivolgersi ad avvocati del libero Foro per una sollecita trattazione delle controversie.

Valutato che il Ministero dell'economia e delle finanze già dispone totalmente degli immobili e dei ricavati delle liquidazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 1404/56 e dell'articolo 1 comma 40 della legge 537/93 e quindi l'istituzione di una società privata che sostituisca nei poteri e

nelle funzioni l'Ispettorato generale per la liquidazione degli Enti disciolti appare un duplicato privo di capacità specifiche ed esente da controlli gerarchici o diretti e fonte di spese superiori al costo previsto, comportando nel contempo sicuri ritardi nelle sedi gestionali e giudiziali.

Valutata infine la necessità di rendere rapida e funzionale la norma in esame,

impegna il Governo:

a ricercare in breve tempo una soluzione idonea volta a garantire la funzionalità ed economicità delle operazioni di acquisizione del patrimonio immobiliare e delle disponibilità di cassa degli enti soppressi con la legge n. 1404 del 1956 e la loro definitiva eliminazione.

G9.2

LAURO

Premesso:

a) che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997), il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro ha avviato un Programma Straordinario di dismissione di beni immobiliari di proprietà di enti previdenziali pubblici, finalizzato alla vendita di un compendio di beni di valore non inferiore a Lire 3.000 miliardi ed "accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni";

b) che ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2001), "i beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001", sono alienati con le modalità di cui al decreto n. 351 del 2001 medesimo;

c) che ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 il Ministero dell'economia e delle finanze ha promosso la costituzione della "S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl";

d) che in forza del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 novembre 2001 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001), gli immobili degli enti previdenziali pubblici

inclusi nel citato Programma Straordinario di dismissione, sono stati trasferiti in proprietà alla suddetta società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici srl, al fine di realizzare, tra l'altro, un programma di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei suddetti beni immobili inclusi nel Programma Straordinario di dismissione;

e) che la società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, a seguito dell'acquisto della proprietà dei suddetti beni immobili ed in previsione dei proventi derivanti dalla dismissione dei medesimi, ha emesso titoli obbligazionari che sono stati acquistati sui mercati sia nazionale che internazionale;

f) che le operazioni di dismissione e vendita degli immobili inclusi nel Programma, Straordinario di dismissione hanno realizzato proventi superiori alle previsioni e procedono secondo le migliori prospettive, essendo in corso di avvio la fase di vendita destinata a soggetti investitori disponibili ad acquistare uno o più compendi di beni immobili (pacchetti di beni immobili e/o porzioni dei medesimi finora rimasti invenduti), in conformità alle finalità ed agli intenti originali del Programma Straordinario di dismissione;

g) che è stato presentato ed approvato un emendamento all'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, volto ad introdurre nel Programma Straordinario di dismissione un diritto di opzione all'acquisto da parte dei conduttori degli immobili oggetto di vendita da esercitarsi, a mezzo di mandato collettivo, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva di vendita del compendio di beni immobili;

h) che l'introduzione di tale diritto potrebbe avere degli effetti deleteri sul proseguimento del Programma Straordinario di dismissione scoraggiando, anziché favorendo, l'acquisto da parte dei citati soggetti investitori che vengono in questo modo privati della certezza in merito alla composizione del compendio di beni immobili per i quali avrebbero presentato un'offerta di acquisto e causando la diminuzione, se non addirittura la perdita, dei proventi attesi dal Programma Straordinario medesimo, con conseguente danno dell'erario;

i) che i suddetti effetti deleteri si rifletterebbero conseguentemente anche sul pagamento degli interessi e del capitale dei titoli obbligazionari emessi dalla società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, con il rischio di ledere la credibilità sul mercato non solo dei programmi presenti ma anche dei futuri e ulteriori programmi di cartolarizzazione che saranno promossi dal Governo e dallo Stato Italiano, con conseguente danno per l'erario;

tutto ciò premesso si impegna il Governo ad intervenire in sede di esecuzione del citato emendamento all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevedendo che il medesimo non possa applicarsi al Programma Straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio

1997, n. 140, attualmente in corso secondo le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, in relazione alle operazioni di dismissione e vendita di compendi di beni immobili (pacchetti di beni immobili e/o porzioni dei medesimi finora rimasti invenduti)."

G9.3

IL RELATORE VIZZINI

Il Senato,

in relazione al comma 4-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002;

tenuto conto che le unità immobiliari non residenziali inserite nel programma di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, già incluse nel programma straordinario di cessione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sono cedute, nella fase iniziale del programma di vendita, in blocco in lotti singoli;

tenuto conto che tale cessione avviene attraverso procedure competitive basate su offerte relative all'intero blocco messo in vendita, e quindi con la definizione di un unico prezzo per lo stesso intero blocco;

tenuto conto che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 410 del 2001 prevede che il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale possa essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili;

tenuto conto che il punto *a)* del comma 4-*bis* prevede che la vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificamente riferite a tale unità;

tenuto inoltre conto che il punto *b)* del comma 4-*bis* prevede l'attribuzione di un diritto di opzione – da esercitarsi ad esito della procedura competitiva – ai conduttori del blocco oggetto di cessione, a condizione che essi rappresentino il cento per cento delle unità facenti parte del medesimo blocco;

tenuto conto che, nel caso in cui l'immobile oggetto di cessione in blocco abbia unità non locate, il computo del cento per cento rispetto a tutte le unità facenti parte del blocco vanificherebbe la possibilità di esercizio di tale diritto di opzione da parte dei conduttori di tutte le unità locate facenti parti del blocco;

tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 410 del 2001, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali (fatta eccezione per gli enti che intendano acquistare beni immo-

bili ad uso non residenziale per destinarli a proprie finalità istituzionali) e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui alla medesima legge e che, pertanto, il computo di tali soggetti nel predetto cento per cento delle unità locate facenti parte del blocco oggetto della vendita vanificherebbe la possibilità di esercizio del diritto di opzione da parte dei privati che conducono in locazione le restanti unità del blocco;

tenuto anche conto che il punto *b)* del comma 4-*bis* prevede che il diritto di opzione sia esercitabile al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva e che, nel caso in cui, nell'ambito di detta procedura, non fosse presentata alcuna offerta rispetto all'immobile oggetto di cessione in blocco, l'esercizio di tale diritto di opzione non sarebbe possibile;

tenuto infine conto che l'applicazione del punto *b)* del comma 4-*bis* alle procedure competitive rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore della stessa norma, sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, ma non la stipula del contratto di compravendita, pregiudicherebbe i diritti degli aggiudicatari e rischierebbe inoltre di causare un grave ritardo nelle tempistiche delle procedure di dismissione degli immobili,

impegna il Governo:

ad interpretare, anche attraverso gli appositi decreti richiamati nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 410 del 2001, la disposizione prevista nel comma 4-*bis*, punto *a)*, nel senso che la vendita si considera in blocco in tutti i casi in cui non siano messe in vendita singole unità immobiliari a condizioni specificamente riferite a ciascuna di esse; e

a consentire l'esercizio del diritto di opzione previsto nel comma 4-*bis*, punto *b)*, e, per l'effetto, ad interpretare, anche attraverso gli appositi decreti richiamati nel comma 4-*bis*, la disposizione prevista nel comma 4-*bis*, punto *b)*, nel senso che:

a) il diritto di opzione sia riconosciuto ai conduttori a condizione che essi rappresentino il cento per cento delle sole unità locate facenti parte del blocco oggetto di cessione, escludendo dal computo di tale percentuale le unità condotte in locazione da soggetti che non siano legittimati all'acquisto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia presentata nessuna offerta in relazione al blocco oggetto di cessione, il prezzo di esercizio dell'opzione sia rappresentato dal prezzo a base d'asta;

c) il diritto di opzione non sia applicabile alle procedure di vendita rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore della disposizione prevista nel comma 4-*bis*, punto *b)*, sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva, anche se non sia ancora stato stipulato il contratto di compravendita dell'immobile.

9.0.100

IZZO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Cartolarizzazione di crediti vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato)

1. Gli atti, contratti, loro copie ed estratti, le certificazioni e le formalità comunque inerenti a cessioni di crediti da chiunque vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, effettuate in favore di società veicolo al fine della cartolarizzazione dei medesimi crediti ceduti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.

2. Gli onorari notarili principali per dette cessioni di credito, dove stipulate per atto notarile sono ridotti alla metà.

3. Le somme erogate o corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, in favore delle società veicolo a fonte dei crediti alle stesse ceduti per la cartolarizzazione degli stessi, non costituiscono base imponibile ai fini dell'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Per gli atti di cessione crediti di cui al presente articolo e liberamente consultabili via internet per i quali sia prevista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, quest'ultima può essere formulata in forma sintetica anziché in forma analitica, mediante indicazione soltanto degli estremi dell'atto e dell'indirizzo internet ove lo stesso risulta consultabile da chiunque. In tale ipotesi l'atto dovrà essere reso disponibile via internet in formato html, o pdf, o txt".

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.1425, di conversione in legge del decreto	136	122	003	004	115	062	RESP.
		-legge n. 63.Ordine del giorno G7.103,Turroni e altri							

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA CHIARA	R	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
AMATO GIULIANO	M	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	A	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	R	
BERGAMO UGO	M	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BIANCONI LAURA	M	
BOBBIO LUIGI	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONFIETTI DARIA	R	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUTTI PAOLO	R	
BUCCIERO ETTORE	C	
BUDIN MILOS	M	
CALDEROLI ROBERTO	C	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CALLEGARO LUCIANO	M	
CALVI GUIDO	M	
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	
CASTELLI ROBERTO	M	
CENTARO ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	C	
CHINCARINI UMBERTO	M	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
CORRADO ANDREA	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COZZOLINO CARMINE	C	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	M	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	M	
DANIELI FRANCO	M	
DANIELI PAOLO	M	
DANZI CORRADO	M	
DATO CINZIA	F	
DE CORATO RICCARDO	M	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	C	
DELOGU MARIANO	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PETRIS LOREDANA	R	
DE RIGO WALTER	C	
DE ZULUETA CAYETANA	R	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	R	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	R	
DONATI ANNA	R	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	
FASOLINO GAETANO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FLORINO MICHELE	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FORLANI ALESSANDRO	C	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
FRAU AVENTINO	M	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GAGLIONE ANTONIO	C	
GENTILE ANTONIO	C	
GIOVANELLI FAUSTO	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	C	
GUZZANTI PAOLO	C	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IZZO COSIMO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	
MAINARDI GUIDO	C	
MALAN LUCIO	C	
MALENTACCHI GIORGIO	R	
MANFREDI LUIGI	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MANZIONE ROBERTO	M	
MARTONE FRANCESCO	M	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MINARDO RICCARDO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTI CESARINO	A	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORO FRANCESCO	M	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MORRA CARMELO	C	
MUGNAI FRANCO	C	
MULAS GIUSEPPE	C	
NANIA DOMENICO	C	
NESSA PASQUALE	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
NOVI EMIDDIO	M	
OGNIBENE LIBORIO	C	
PACE LODOVICO	C	
PALOMBO MARIO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PIANETTA ENRICO	C	
PIATTI GIANCARLO	M	
PICCIONI LORENZO	C	
PIROVANO ETTORE	A	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	M	
PROVERA FIORELLO	M	
RAGNO SALVATORE	C	
RIPAMONTI NATALE	R	
RIZZI ENRICO	C	
RONCONI MAURIZIO	M	
RUVOLO GIUSEPPE	C	
SALERNO ROBERTO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	
SODANO TOMMASO	R	
SPECCHIA GIUSEPPE	M	
STANISCI ROSA	M	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOFANI ORESTE	C	
TOIA PATRIZIA	R	
TOMASSINI ANTONIO	M	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	M	
TUNIS GIANFRANCO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VALLONE GIUSEPPE	M	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	M	
ZANOLETTI TOMASO	M	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZICCONI GUIDO	C	

Seduta N. 0189 del 13-06-2002 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. D'IPPOLITO Ida

Istituzione della zona franca di Gioia Tauro (1500)

(presentato in data 13/06/02)

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00188, del senatore Iovene ed altri.

Interpellanze

GIULIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la progressiva caduta delle barriere ideologiche, fisiche, normative e tecnologiche ha generato uno stravolgimento, profondo quanto improvviso e perciò dirompente, degli assetti internazionali e delle relazioni tra Stati, civiltà e mercati;

esiste una forte e diffusa consapevolezza che all'intelligenza e al coraggio delle proposte politiche di cui gli uomini e i governi saranno in questi anni capaci si lega la forte speranza che da una controllata liberalizzazione globale possa derivare un'epoca di pace e di benessere, rispetto all'opposto e tuttavia concreto pericolo che nuovi ed inquietanti muri vengano ad ostacolare ed insanguinare le relazioni tra i popoli;

il nostro Paese – da ultimo, attraverso l'esperienza dei distretti industriali – ha saputo da sempre efficacemente conciliare il proprio sviluppo produttivo con l'esaltazione delle tradizioni locali;

il nostro Paese, altresì, attraverso il non facile dibattito sul federalismo, è impegnato nell'attiva e difficile ricerca di nuovi assetti istituzionali che sappiano dare ulteriore impulso allo sviluppo delle energie civili ed imprenditoriali delle comunità locali, conservando al Governo nazionale l'indispensabile ruolo di guida politica;

proprio rispetto alle direttrici dei «due federalismi» (nazionale ed europeo), si sente l'urgente bisogno di superare le barriere di un tecnicismo da «addetti ai lavori» che rischia di declassare mutamenti potenzialmente epocali al rango di burocratiche operazioni gattopardesche;

in questo scenario, contrassegnato da alcune tragiche contingenze, come i fatti dell'11 settembre 2001 e la questione mediorientale, all'area del Mediterraneo, di cui il nostro Mezzogiorno è parte essenziale e qualificata, tutto il mondo guarda con grande interesse e con fiduciosa attesa;

il Governo italiano ha proposto e sta caldeggiando un «Piano Marshall» per la Palestina, rispetto al quale vi è stato un grande e generale consenso perchè rifugge da perniciose finalità assistenzialistiche ed omologanti proprie dell'inafausta stagione di un recente passato;

seppure offuscata dai lutti e dalle paure della quotidianità, alla sponda sud del Mediterraneo la politica europea deve saper guardare con maggiore audacia e fantasia, certamente non potendo bastare, rispetto alla multidimensionalità religiosa, etnica, sociale e culturale, l'asettico approccio tecnico-finanziario del programma Meda, gestito dalle burocrazie nazionali e comunitarie;

la città di Napoli ospita una delle comunità musulmane più numerose d'Europa che ha saputo integrare diluendo nei fatti della vicenda quotidiana i dualismi della vicenda intellettuale, così vivificando dell'esperienza di oggi il ruolo che storia e geografia ad essa assegnano nell'orizzonte del *Mare Nostrum*;

proprio rispetto agli ambiti del Federalismo, il Mezzogiorno d'Italia abbisogna di una emblematica testimonianza di fiducia, verosimilmente capace anche di liberare le straordinarie risorse che da sempre e da tutti vengono riconosciute a questa parte del Paese;

la capacità di trasformare le assai delicate problematiche internazionali in preziose opportunità è propria di una guida illuminata di un Governo che, per gli straordinari risultati raggiunti in politica estera, si è ormai posto al centro dello scenario mondiale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga di mettere a valore la congiuntura storico-politico-istituzionale che ai nostri occhi oggi si propone, aprendo a Napoli una «Porta Mediterranea», insediandovi cioè una sede politica di livello internazionale del Governo italiano, che sappia dare evidenza fisica, istituzionale e simbolica ad una stagione di sviluppo pacifico degli scambi internazionali che veda nel nostro Paese, attraverso il contributo attivo e sistematico del suo Mezzogiorno, un protagonista di pace.

(2-00189)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nella Commissione centrale *ex* articolo 10 della legge n. 82 del 15 marzo 1991 da alcuni mesi va emergendo un incomprensibile e pericoloso antagonismo nei confronti dei testimoni di giustizia;

che questo antagonismo sta provocando non pochi problemi di immagine all'azione del Governo;

che i giornali, dal «Corriere della Sera» al settimanale «Famiglia Cristiana», hanno colto l'occasione offerta dal comportamento della Commissione centrale *ex* articolo 10 per dar vita a una campagna di stampa delegittimante e tendente ad attribuire al Governo una presunta desistenza verso l'Antistato;

che il Ministro dell'interno non è stato certamente informato di questa pericolosa deriva della Commissione centrale *ex* art. 10,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questo fenomeno preoccupante e inquinante;

quali iniziative intendano prendere al fine di farlo cessare.

(2-00190)

Interrogazioni

GIRFATTI, COMPAGNA, DEMASI, FASOLINO, IERVOLINO, MARANO, TREDESE, GUBETTI, MINARDO, DE RIGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

si è a conoscenza che molti pensionati INPS che per varie ragioni sono costretti a vivere fuori dalla provincia di residenza (Caserta) devono necessariamente incassare mensilmente la pensione personalmente o a mezzo loro delegato esclusivamente presso gli uffici postali o gli istituti bancari della provincia di residenza;

ciò perché l'INPS, sia pure più volte sollecitato, non può accreditare le pensioni sui conti correnti postali o bancari di uffici postali o istituti di credito situati al di fuori della provincia di residenza dei titolari (nella fattispecie Caserta);

poiché è assolutamente impensabile che l'INPS non abbia ancora una procedura di automatizzazione così semplice,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo nei confronti dell'INPS perché al più presto possibile venga attivata la procedura di accredito delle pensioni, ove richiesto, anche sui conti correnti di uffici postali e istituti di credito situati fuori dalla provincia di residenza del pensionato, così eliminando non solo le lamentele di molti pensionati ma ancor più evitando di far sostenere agli stessi inutili spese e disagi per incassare le loro pensioni;

se detta procedura sia ignorata soltanto dall'INPS di Caserta e di Sessa Aurunca oppure riguardi l'intero territorio nazionale.

(3-00498)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premessa la situazione paradossale che si è venuta a creare nella città di Napoli dove le condizioni del traffico e della circolazione sono assolutamente insostenibili (lo scrivente rammenta che nel lontano 1964 la rivista «Quat-

tro ruote» ebbe a definire Napoli capitale del caos) non soltanto per il numero dei veicoli che ogni giorno penetrano dall'*hinterland*, non soltanto per l'insufficienza della rete stradale urbana resa ancor più angusta e precaria dalla dissennata destinazione delle sedi stradali alla sosta oraria, ma anche o soprattutto per la carenza di parcheggi sia privati che pubblici;

premessi altresì:

che, in particolare, lo scrivente auspica che il Ministro in indirizzo ponga attenzione al comportamento dell'Amministrazione comunale per quanto concerne la mancata applicazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, meglio nota come «legge Tognoli»: a tredici anni dall'entrata in vigore delle norme destinate a favorire la realizzazione di posti auto sia da parte dei privati cittadini che da parte della civica Amministrazione, si può tranquillamente dire che nulla è stato fatto;

che la stampa locale che ha incominciato a incalzare il Comune ha sottolineato come l'attuazione della legge sia all'anno zero e ha riepilogato le tappe della vicenda amministrativa:

il Programma urbano parcheggi, (sinteticamente definito Pup) è stato «adottato» dal Consiglio comunale non nei centocinquanta giorni prescritti dall'articolo 6 della «legge Tognoli», ma con 3.500 giorni di ritardo (la delibera 310 reca la data del 17 novembre 1998);

per trasmetterlo alla Regione Campania ci si è trastullati per ben dieci mesi (22 settembre 1999);

nei termini, invece, la Giunta regionale ha approvato il Pup (deliberazione n. 7495 del 16 novembre 1999), con alcune prescrizioni rimaste disattese;

con delibera della Giunta comunale n. 148 del 20 gennaio 2000 è stato approvato il bando per «l'assegnazione del diritto di superficie delle aree pubbliche per la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi pertinenziali»;

è stato poi necessario, il 26 maggio successivo, modificare e integrare questa delibera con altra (la n. 1802) per errori commessi dall'Ufficio nella scelta delle aree;

sono saltati 1.680 posti auto, ma che in realtà tanti di più non potranno essere costruiti, giacché la revisione è stata compiuta a tavolino;

di conseguenza, i posti auto previsti dalla prima annualità del triennio 1998-2000 sono stati ridotti da 6.500 a 4.820;

con delibera n. 2369 del 26 ottobre 2001 è stata approvata la «graduatoria per l'assegnazione del diritto di superficie su aree pubbliche e nel sottosuolo per la realizzazione di parcheggi pertinenziali»;

con delibera n. 1167 del 2001 è stato approvato il bando con lo schema tipo di convenzione per l'assegnazione del diritto di superficie su aree pubbliche, mediante gara pubblica per la progettazione e la realizzazione di parcheggi pertinenziali stanziati;

con delibera numero n. 2472 del 30 gennaio 2002 è stato proposto al Consiglio comunale «l'inserimento, nella seconda annualità del Pup, delle aree richieste da privati interessati, da società anche cooperative co-

stituite dagli stessi, nonché da imprese di costruzione», concernenti la realizzazione di parcheggi per complessivi 847 posti auto;

molti posti auto non potranno mai essere realizzati per insufficienza di larghezza della rete stradale;

di contro nell'elenco dei parcheggi impossibili non compaiono i 130 posti auto previsti in via Formisano sotto la quale scorre il grande collettore denominato Arena S. Antonio che convoglia le acque dalla collina del Vomero nel mare di Bagnoli, collettore che è stato dichiarato dal Prof. Giacomo Rasulo nella sua relazione sul dissesto idrogeologico sulla città di Napoli, ad alto rischio e che il quotidiano economico «il Denaro» ha definito ironicamente il Mississippi di casa nostra;

che questa situazione appare non soltanto di eccezionale gravità ma denuncia l'incapacità dell'Amministrazione comunale di Napoli nonché la sciatteria e l'incredibile superficialità con cui essa opera;

che d'altra parte l'incapacità del Comune di Napoli era già stata, consacrata perfino dalla Corte dei Conti – Sezione enti locali che, nella sua «Relazione al Parlamento sui risultati dei controlli eseguiti su gestioni di enti locali», al capitolo 3 si è interessata della realizzazione dei parcheggi pubblici di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 (documento del «Sole 24 Ore» n. 14/2000). Ne è uscita una sintesi sconsolante per molte regioni e per la città di Napoli è addirittura catastrofica. «Il Comune di Napoli, pur nella estrema necessità degli interventi programmati, al 31 dicembre 1998 – dichiara la Corte – non ha ancora trasmesso alla Regione, per la relativa approvazione, il Pup, in violazione degli obblighi imposti ai Comuni dall'articolo 6 della legge 122/1989. L'amministrazione comunale risulta ammessa all'ingente contributo di 44 miliardi 455 milioni, di cui già erogati 28 miliardi 548 milioni, senza che abbia attivata alcuna procedura e quindi senza alcun beneficio per la collettività». Non c'è da dubitare che la Corte dei Conti di fronte ad una situazione che negli ultimi due anni si è ancor più aggravata non potrà non tornare ad occuparsi delle inadempienze del comune di Napoli;

che un'ultima considerazione l'ha fatta «il Denaro»: se il Comune si risvegliasse dal suo letargo e consentisse la realizzazione di 5.000 posti auto, (raddoppiasse cioè il numero di quelli autorizzati mediamente nel primo triennio) l'offerta dell'amministrazione civica (così nel Pup) di 299.868 posti auto potrebbe essere soddisfatta nel 2062, mentre se si volesse tener conto del fabbisogno di 832.276 posti auto (tale è la «domanda» dell'utenza, secondo le stime del Pup) l'obiettivo sarebbe raggiunto nel futuribile 2166,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare di fronte a queste gravissime inadempienze del Comune e della stessa Regione Campania la quale, come previsto dall'art. 6 della «legge Tognoli», avrebbe dovuto esercitare il suo intervento sostitutivo per porre rimedio a questa gravissima situazione.

(4-02409)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 debbano essere indirizzate al sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano;

le direttive contenute nella Circolare k28.1 del Ministro dell'interno – Divisione Cittadinanza, emanata in data 8 aprile 1991, specificano che a corredo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana indirizzate al Sindaco del Comune di residenza, ovvero al Console italiano per i residenti all'estero, dovrà essere prodotto estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;

a seguito di comprovata impossibilità di estrazione di detti certificati di nascita presso diversi Comuni, alcuni Consolati italiani all'estero hanno accettato la prassi surrogatoria di certificazioni di battesimo rilasciate da Curie vescovili o parrocchiali mentre hanno denegato la validità di certificazioni di identificazione rilasciate dagli Archivi di Stato ed estratte dai registri di leva;

il Ministero dell'interno - Divisione Cittadinanza, in diffimità della prassi surrogatoria tuttora valida presso i Consolati italiani all'estero, a seguito di richiesta di parere da parte di studi legali, ha affermato perentoriamente che «non è prevista documentazione surrogatoria di quel documento (estratto dell'atto di nascita) necessario per il riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana, non escludendo, peraltro, «che in sede di ricognizione dello *status civitatis* eventualmente proposto dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, questa possa considerare utile, per tale procedura, la documentazione alternativa a quella indicata nella succitata circolare del 1991»;

tale rinvio dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria comporta, senza ombra di dubbio, per i richiedenti la naturalizzazione, un notevole dispendio di tempo e di denaro e concreta un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto a coloro che rintracciano agevolmente l'atto o gli estremi di nascita dell'ascendente attraverso lo stato civile comunale o la Curia vescovile o parrocchiale;

per il rilascio di diversi documenti (ad esempio la patente di guida) i competenti uffici vi provvedono previo accertamento dell'identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, talché risulta ancor meno comprensibile la negata validità di dati forniti dagli uffici dell'Archivio di Stato;

d'altra parte, e più in generale, con l'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che

l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n.7234 del 7.8.1996 e n.9394 del 24.9.1997);

la rigidità interpretativa del Ministero dell'interno – Divisione Cittadinanza, innanzi segnalata, rende evidenti i problemi che ne derivano a carico della Pubblica Amministrazione e dei cittadini in palese contraddizione delle esigenze di semplificazione perseguite dalla specifica normativa vigente,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda emanare apposita circolare esplicativa o norma integrativa regolamentare che elimini le attuali rigidità interpretative e faciliti il godimento di diritti, costituzionalmente sanciti e protetti, come quello di ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana.

(4-02410)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

il signor Salvatore D'Angelo è dipendente dell'amministrazione comunale di Sparanise;

ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 468/1999 aspirava, essendo in possesso dei requisiti richiesti così come risultanti dagli atti dell'Ufficio di Conciliazione di Sparanise, ad essere comandato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore;

attualmente il signor D'Angelo si trova in posizione di comando presso l'ufficio del Giudice di pace di Pignataro Maggiore ma la sua vicenda è stata estremamente tortuosa e non sembra risolta;

il tutto sarebbe cominciato quando, alla richiesta del Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativa alla presenza di dipendenti con possesso di requisiti necessari per accedere al comando presso l'ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, il comune di Sparanise avrebbe dato risposta negativa e non avrebbe informato il signor D'Angelo della richiesta;

la mancata informazione determinava la presentazione con estremo ritardo della domanda di comando da parte del signor D'Angelo che era intanto venuto a conoscenza del fatto che un dipendente di un altro comune era stato comandato presso l'ufficio di cui sopra;

il Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venuto a conoscenza della ritardata domanda del D'Angelo, disponeva allora, con provvedimento n. 399 del 27/05/2001, il comando del signor D'Angelo invitando il Comune di Sparanise alla relativa deliberazione, e precisando che si trattava di atto dovuto, esplicitando le norme e le disposizioni ministeriali relative;

il comune di Sparanise, al contrario, adottava deliberazione di giunta municipale n. 94 del 1/8/2001, con la quale si negava il comando al D'Angelo in violazione di quanto richiesto dal Presidente del tribunale;

tale deliberazione, sottoposta all'esame del Comitato di controllo di Caserta su istanza di alcuni consiglieri comunali, veniva annullata perché adottata in violazione di norme di legge;

il comune di Sparanise rispondeva adottando nuova deliberazione di giunta municipale n. 118 del 5/10/2001, con la quale si reiterava la deliberazione n. 94/2001, violando le norme che prevedono che tale deliberazione possa essere adottata soltanto dal Consiglio Comunale;

anche la seconda deliberazione veniva annullata dal Comitato di controllo di Caserta;

in seguito alla richiesta del sindaco di Sparanise, che lamentava il fatto che l'allontanamento del signor D'Angelo avrebbe determinato la paralisi del comune, il Presidente del Tribunale disponeva la revoca del comando del signor D'Angelo e il comando di altro dipendente dello stesso Comune;

il signor D'Angelo, ritenendo che la questione fosse stata illustrata in modo errato dal Sindaco di Sparanise, rivolgeva nota scritta e motivata al Presidente del Tribunale chiedendo il riesame di tutto l'iter procedimentale e il conseguente suo comando presso l'ufficio del giudice di pace;

il Presidente del tribunale, riesaminato il caso, ne disponeva il nuovo comando con provvedimento del 28/1/2002;

la giunta municipale di Sparanise deliberava, di conseguenza, il comando di un anno del signor D'Angelo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover esaminare i fatti al fine di valutare la correttezza di tutti gli atti posti in essere, se non vi sia stato comportamento discriminatorio e capzioso nei confronti di un lavoratore da parte dell'amministrazione comunale di Sparanise anche al fine di escludere la possibile reiterazione alla scadenza del mandato del signor D'Angelo che è soggetto a proroga annuale.

(4-02411)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 20 dicembre 2001, con sentenza n. 3368 depositata il 7 marzo 2002, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente deciso che esiste in Italia una stabile organizzazione della Philip Morris Inc. cassando con rinvio ad altra sezione la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Milano che aveva accolto il ricorso della multinazionale, negatorio dell'accertamento di una evasione Irpeg di circa 20.000 miliardi di lire nel periodo 1990-1996;

la Corte di Cassazione ha confermato tutte le risultanze emerse dalla complessa ed incisiva indagine della Guardia di finanza su incarico della Procura della Repubblica di Napoli, che proprio nel convincimento di un siffatto comportamento elusivo, aveva rinviato a giudizio i vertici stessi della Philip Morris Inc;

tale rinvio era stato richiesto anche dalla Procura della Repubblica di Milano il 14 settembre 2001 a seguito di rimessione per competenza del procedimento iniziato a Napoli,

si chiede di conoscere:

se l'accertamento sia stato disposto anche per il periodo che va dal 1997 ad oggi, benchè il Ministro dell'epoca non condividesse l'esistenza di un problema fiscale su quanto gli veniva denunciato a carico della multinazionale, sia dal direttore generale dei Monopoli che da un ispettore del Secit, orientamento peraltro condiviso dal direttore generale del Dipartimento delle entrate - nominato direttore della corrispondente agenzia, ora consigliere della Corte dei Conti - che all'atto del suo insediamento ed alla prima audizione presso la Commissione finanze della Camera (novembre 1996) dichiarò di nutrire seri dubbi sulla esistenza di una stabile organizzazione della Philip Morris in Italia, proprio sulla base di quegli elementi che hanno portato ora alla pronuncia della Cassazione.

Poiché tali decisioni ed opinioni sono ora superate innanzitutto dalla sentenza n. 3368, poi dal convincimento maturato dal Governo italiano il 19 gennaio 2002 con la delega data alla Commissione UE di agire contro la multinazionale, proprio per evasione fiscale, innanzi alla giurisdizione statunitense, si chiede di sapere se quanto sopra corrisponda a verità ed in tal caso se e quando sarà possibile riscuotere le imposte Irpeg evase in tutto il periodo 1990-2002, il cui ammontare prevedibile in circa 10 miliardi di euro potrebbe suggerire più di una iniziativa nell'imminente Documento di programmazione economico-finanziaria.

(4-02412)

RONCONI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Atteso:

che presso l'Università di Perugia, così come nel resto degli altri atenei

italiani, ai professori associati confermati all'atto della nomina a professore straordinario, veniva attribuito l'assegno personale, *ex art. 3, comma 57, della legge n. 537/93*, previsto al fine di assicurare uno stipendio di importo pari a quello in godimento nella precedente qualifica di provenienza;

che al termine del triennio di straordinario tali professori conseguivano la qualifica di professore ordinario e, unitamente al relativo aumento della retribuzione, continuavano a percepire l'assegno personale *ex art. 3, comma 57* citato;

che tuttavia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, della legge n.370/99, che viene qualificata dal legislatore norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 57, della legge n.537/93, l'Università degli Studi di Perugia ha proceduto alla rideterminazione dell'assegno personale suddetto, riducendolo sensibilmente con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 370/99, ossia dal momento in cui tali professori, determinato il periodo di straordinario, hanno conseguito incrementi retributivi;

che gli atti di rideterminazione dell'assegno personale sembrerebbero essere illegittimi per i seguenti motivi:

il legislatore, dopo aver stabilito in via generale che nei casi di passaggio di carriera va attribuito al pubblico dipendente un assegno personale non riassorbibile (articolo 3, comma 57, legge n. 537/93), con successiva legge (articolo 8, comma 4, legge n. 970/99), ha autenticamente interpretato la norma da primo richiamata, limitatamente ai soli professori e ricercatori universitari, dettando tuttavia regole nuove e affatto diverse da quelle interpretate;

in particolare il citato articolo 8, quarto comma, stabilisce che l'assegno personale va rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato, computando nel nuovo trattamento stipendiale anche l'incremento derivante dal riconoscimento dei servizi *ex* articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

la norma, peraltro, dispone il riassorbimento, mediante i successivi miglioramenti economici, anche dei trattamenti già disposti in difformità alla norma interpretativa;

è da ritenersi pacifico che la carriera del professore universitario, sia di prima che di seconda fascia, è unitaria giacché il passaggio dallo straordinariato all'ordinariato costituisce attribuzione di qualifica all'interno della medesima carriera, come si evince agevolmente dagli artt. 1, 6, 36 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

stando così le cose non è revocabile in dubbio la natura innovativa e non interpretativa del 4° comma dell'art.8 della legge n. 370/99 giacché la stessa prevede espressamente il riassorbimento, mediante rideterminazione dell'assegno personale (conseguito dal docente all'atto della nomina a straordinario a seguito di un passaggio di carriera) per effetto di un passaggio di qualifica all'interno della medesima carriera, ed in relazione a ciò dispone pure il riassorbimento con i successivi miglioramenti economici anche con riguardo agli assegni personali già attribuiti;

è assolutamente evidente il carattere innovativo della norma dettata dal 4° comma dell'art.8 citato giacché la stessa introduce il nuovo principio del riassorbimento dell'assegno *ad personam* già concesso (mediante rideterminazione) e ciò dispone, non già con riguardo al «passaggio di carriera», bensì in un momento successivo costituente passaggio da una qualifica all'altra della medesima carriera (ossia al momento del conseguimento dell'ordinariato);

la norma, nello stabilire che «il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici», determina un effetto riduttivo del trattamento stesso, contraddicendo irrimediabilmente la natura fissa ed immodificabile dell'assegno *ad personam* attribuito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.370 del 1999;

il precetto originario viene obiettivamente modificato mediante l'introduzione di nuove norme volte ad affermare, in primo luogo, l'obbligo di (ri)determinare l'assegno personale nell'ipotesi di passaggio da

una ad altra qualifica nella stessa carriera e, in secondo luogo, ribaltando l'originario precetto sulla non riassorbibilità dell'assegno personale, stabilendo l'opposta regola sull'obbligo del riassorbimento dell'assegno medesimo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rilevare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 370/99 in quanto non interpretativa, bensì modificativa dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 537/93 e, comunque, inidonea a spiegare effetti anteriormente alla sua entrata in vigore;

se non intenda rilevare come la norma in questione appaia sospetta di incostituzionalità per violazione dei principi di cui agli artt. 3, 35, 36 della Costituzione giacché la stessa realizza un'irragionevole disparità di trattamento in danno ai docenti universitari, i quali, unici nell'ordinamento, si vedono rideterminare in senso riduttivo l'assegno personale già da tempo attribuito per passaggio di carriera a seguito di passaggio di qualifica all'interno della medesima carriera;

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare un uguale trattamento per i professori universitari, visto che altri atenei d'Italia hanno inteso giustamente di non applicare la norma sopra richiamata.

(4-02413)

COMPAGNA, ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è stato recentemente trasmesso al Parlamento per il parere il nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

analogo schema di regolamento era già stato presentato al Parlamento lo scorso agosto, ma ritirato – nonostante che su di esso fosse stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari – prima della sua definitiva emanazione;

il profilo più controverso del nuovo schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare è costituito dalla diarchia imposta ai vertici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicali con l'introduzione della figura del presidente del consiglio di amministrazione (non prevista dallo schema di regolamento trasmesso lo scorso agosto), accanto a quella del direttore;

dall'intero settore dell'alta formazione artistica e musicale si è levata unanime la protesta contro tale scelta, che da un lato confligge con i principi di autonomia sanciti per le istituzioni di alta cultura dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e confermati dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, e dall'altro, si discosta dal modello universitario cui invece tendeva la legge n. 508,

si chiede di sapere quali ragioni di opportunità abbiano indotto il Ministro in indirizzo a procedere in questi giorni alla nomina di un cospicuo numero di presidenti di Conservatorio senza attendere la definizione in sede parlamentare del controverso schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare.

(4-02414)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00182, del senatore Guerzoni.

